



Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata

Corso di Laurea Triennale in Scienze Sociologiche

La Tortura nello Stato costituzionale

Relatore:
Prof. Pizzolato Filippo

Correlatore:
Prof. Costa Paolo

Laureanda:
Buica Delia Georgiana

Introduzione	3
Capitolo 1. Definizione del reato di tortura	4
1.1 Prospettiva storica sulla tortura	5
1.2 Implicazioni etiche e rapporto tra potere e violenza	8
Capitolo 2. Casi di studio	11
2.1 L'Italia e il suo difficile percorso verso il reato di tortura	13
2.2 Le nazioni in cui è praticata ad oggi la tortura ed il loro rapporto con la democrazia	16
2.3 L'influenza dell'11 settembre sulla concezione della tortura	21
Conclusioni	24
Bibliografia	26

Introduzione

I punti attorno cui ruota questa analisi sono principalmente il ruolo della tortura nel contesto dello Stato di diritto, come questa violi i principi fondamentali dello Stato di diritto e ne mini la legittimità, e come la proibizione della tortura sia sancita nelle convenzioni internazionali e nei trattati sui diritti umani, toccando anche l'incompatibilità tra questa pratica e le norme interne di alcuni dei stati presi in esame, e quali siano le argomentazioni a favore della tortura nel contesto della sicurezza pubblica. La motivazione che mi ha spinto ad approfondire tale tema si collega al ritorno nel dibattito pubblico del reato di tortura a seguito della proposta di legge finalizzata ad abrogare gli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale presentata da alcuni esponenti di Fratelli d'Italia nel 2022¹. Il 23 novembre 2022 difatti è stata presentata la proposta di legge d'iniziativa di 12 deputati, comprendente, all'art. 1, l'abrogazione degli articoli 613-bis e 613-ter del c. p. e l'introduzione di una sorta di aggravante all'articolo 61 c.p., dal testo:

“La presente proposta di legge prevede l'introduzione di una nuova aggravante comune per dare attuazione agli obblighi internazionali discendenti dalla ratifica della CAT e la contestuale abrogazione delle fattispecie penali della tortura e dell'istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura²”.

Vengono spiegate le ragioni alla base di questo provvedimento come di seguito:

“L'incertezza applicativa in cui è lasciato l'interprete potrebbe comportare la pericolosa attrazione nella nuova fattispecie penale di tutte le condotte dei soggetti preposti all'applicazione della legge, in particolare del personale delle Forze di polizia che per l'esercizio delle proprie funzioni è autorizzato a ricorrere legittimamente anche a mezzi di coazione fisica, come previsto tra l'altro dalla clausola di giustificazione di cui all'articolo 53 del codice penale³”.

E ancora, il provvedimento viene motivato con la necessità di ‘tutelare’ il lavoro di Carabinieri e Polizia di Stato:

“Il rischio di subire denunce e processi strumentali potrebbe, inoltre, disincentivare e demotivare l'azione delle Forze dell'ordine, privando i soggetti preposti all'applicazione della legge dello slancio necessario per portare avanti al meglio il loro lavoro⁴”.

Più di recente, a far tornare in auge ancora una volta il tema, con la conclusione delle investigazioni a marzo 2023, è stato il caso riguardante gli episodi di torture e maltrattamenti avvenuti nella Questura di Verona. Sono 5 i pubblici ufficiali agli arresti domiciliari, un ispettore e quattro agenti, con le accuse di tortura, lesioni aggravate e non solo⁵.

È innegabile che l'inserimento del reato di tortura nel nostro sistema giuridico nel 2017 sia stato motivato dalla necessità di tutelare la dignità umana. La restrizione della libertà personale di un individuo non può essere una giustificazione per sottoporlo a trattamenti inumani o degradanti e va ricordato che l'istituzione di questo reato non mira specificamente alle forze dell'ordine, ma rappresenta una norma generale che si applica a tutti. Le discussioni e gli scambi di opinioni riguardo al reato di tortura, proprio a seguito di questa proposta di legge, hanno attirato la mia attenzione e mi hanno spinto a studiare il tema.

L'impossibilità di coesistenza tra la pratica della tortura e lo Stato di diritto, e quindi la natura contraddittoria tra queste due realtà rappresenta il tema di fondo di questa tesi. La tesi si sviluppa in due capitoli: nel primo viene fornita un'introduzione alla categoria e la sua definizione nel diritto

¹ Pdf dell'iniziativa consultabile presso:

<http://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.623.19PDL0012800.pdf>

² *Ivi*, pp. 5.

³ *Ivi*, pp. 4.

⁴ *Ibidem*.

⁵ <https://www.ilpost.it/2023/06/06/questura-di-verona-poliziotti-arrestati-torture-violenze/>

internazionale, con un'analisi del percorso storico che ha portato all'emanazione dei vari trattati, oltre che al riconoscimento dei diritti umani che ad oggi consideriamo fondamentali, espressi poi nella Costituzione italiana; ed infine, si indaga in breve la connessione tra il potere, rappresentato nel contesto attuale dallo Stato, e l'impiego della violenza. Il secondo capitolo si concentra sul percorso che ha portato l'Italia all'emanazione del reato di tortura nel 2017. Si presentano altri esempi di Stati che sono stati condannati a più riprese da organismi a tutela dei diritti umani, proprio per queste forme di abuso di potere. Nell'ultimo paragrafo del capitolo si analizza l'influenza dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 sul dibattito sulla legittimità dell'utilizzo della tortura, al fine di tutelare la sicurezza pubblica, posta la centralità che questo obiettivo, drammaticamente, andava assumendo.

1. Definizione del reato di tortura

Per definizione, secondo la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti⁶, all'art.1, la tortura è

“Qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimidirla o di far pressione su di lei, o di intimidire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, con il suo consenso espresso o tacito”.

È perciò, più in breve, l'inflizione intenzionale di grave dolore, sofferenza fisica o mentale da parte di un pubblico ufficiale o di qualsiasi altra persona che agisce in veste ufficiale, per uno scopo specifico come ottenere informazioni, punire o intimidire qualcuno, o per qualsiasi altro motivo basato sulla discriminazione di qualsivoglia tipo. È un termine dalla connotazione comunque, per certi versi, ambigua, in quanto può comprendere una grande varietà di azioni e manifestazioni. Bob Brecher⁷ difatti afferma che “non dovremmo cercare una definizione di tortura”, poiché è un concetto che può essere *descritto* ma non *definito*. Paul D. Kenny, professore del Dipartimento di Storia della Yale University, scrive “Quando la tortura è definita come un'azione compiuta da un agente dello stato, le conseguenti discussioni sulla moralità della tortura non possono essere separate dai giudizi sulla validità etica della pretesa dello stato al monopolio legittimo dell'uso della violenza più in generale”⁸. Kenny si concentra nell'articolo su tre punti in particolare: la definizione dell'identità del torturatore, lo scopo della tortura, ed infine si interessa al significato di questa pratica, sebbene ciò che ci interessa in questo elaborato è proprio l'inflizione sistematica e deliberata di dolore o sofferenza da parte di un pubblico ufficiale come strumento di accertamento giudiziale o punitivo, o ancora, come suggerisce il Report on Torture di Amnesty International⁹, una pratica volta allo scopo di realizzare la volontà di una persona contro quella di una terza persona. Kenny, in “The Meaning of Torture”, inoltre specifica la distinzione tra tortura e sadismo¹⁰, punto sul quale può essere utile soffermarsi brevemente poiché questi due concetti condividono una certa necessità di provocare sofferenza a qualcuno, ma ciò che fondamentale distingue le due è che nella tortura il dolore è funzionale al perseguimento di un fine, mentre nel sadismo ciò che il perpetratore ricerca è proprio il dolore, la sofferenza in sé, non come strumento per arrivare a un proposito ultimo, ma come fonte di piacere. Di base però, affinché la tortura sia tale, necessita il perpetrarsi di una certa soglia di sofferenza e dolore, mentale o fisico che sia, e sebbene le forme di tortura più palesi siano anche quelle più fisiche, non meno rilevanti sono le torture psicologiche o gli effetti

⁶ Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, New York, 10 December 1984.

⁷ Bob Brecher, *Torture and the Ticking Bomb*, Blackwell, 2007, pp. 3.

⁸ Paul D. Kennedy, *The Meaning of Torture*, Palgrave Macmillan Journals, Aprile 2010, pp. 135, tr. It. D. G. Buica.

⁹ Amnesty International, *report on torture*, London 1973, pp. 35.

¹⁰ Paul D. Kennedy, *The Meaning of Torture*, Palgrave Macmillan Journals, Aprile 2010, pp. 143.

psicologici che potrebbero derivare da un tormento corporale. Allo stesso tempo però certe forme di abusi, fisici o no, sebbene condividano le caratteristiche di sofferenza, dolore o degradazione, esse non sono considerabili come strumentali ad un fine, perciò non sono considerabili tortura. Può risultare quindi alle volte ambiguo definire i limiti entro i quali classificare ciò che tortura e ciò che non lo è, ma un'ulteriore caratteristica rilevante di questo fenomeno è il suo rapporto con il potere e il controllo. Nel caso della tortura vi è un individuo che è incaricato di perpetrare certe azioni su una terza persona, da un ente superiore a lui, e che è consapevole di non ricevere una qualche punizione o sanzione a seguito di queste ultime. A differenza di un abuso familiare o di qualunque altra tipologia di crimine violento, in questo contesto il torturatore ha una sorta di potere legittimo per fare ciò.

Un certo livello di ambiguità si ritrova anche nella definizione proposta dalla Convention Against Torture (CAT), nello specifico su ciò che si intende come “severe pain and suffering” e su quali azioni possano essere classificate come tortura oppure no. Di fatto, sono varie le forme di tortura utilizzate nei secoli e nelle società che, per quanto considerate come un trattamento disumano, non hanno causato gravi danni fisici oppure messo in pericolo la vita degli interrogati. Metodi quali la deprivazione del sonno, l'elettroshock, il waterboarding, lo stupro e l'umiliazione sessuale, tendenzialmente non risultano letali per gli individui sottoposti a queste tecniche di tortura e non lasciano segni fisici visibili nel lungo periodo quali cicatrici o sfregi¹¹.

La comprensione di ciò che consiste o meno in una forma di tortura è quindi sovente incerta, e pure la percezione di ciò che è più o meno violento, disumano o accettabile come punizione è mutata nelle società e nei secoli¹², ma come auspica Christopher J. Einolf¹³

“Le ricerche future dovrebbero intraprendere esami più dettagliati e specifici sulla pratica della tortura nelle società contemporanee, per comprendere meglio come questi elementi generali si applicano a casi specifici. [...] Comprendendo la tortura, potremmo essere in grado di prevenirla; studiando ciò che ci ha portati ad Abu Ghraib¹⁴, potremmo evitare di ricaderci”.

1.1 Prospettiva storica sulla tortura

La pratica della tortura è stata utilizzata in tutto il mondo per migliaia di anni, come mezzo di controllo sociale, di estorsione delle confessioni e di punizione. La storia della tortura come pratica giurisdizionale è lunga e complessa, ed è stata influenzata da molti fattori culturali, sociali e politici. A lungo questa pratica non è stata percepita come illegale o immorale; difatti per via dei valori dominanti e della legge caratterizzanti i secoli per lo più precedenti l'Illuminismo, la concezione dei diritti e della dignità degli uomini tutti era lontana dalla prospettiva degli individui comuni. La tortura era considerato uno strumento del tutto legittimo e anzi, necessario, al fine di ottenere informazioni e confessioni da parte degli imputati e dei sospettati di crimini¹⁵. È comunque un fatto che le società si siano evolute facendo uso della violenza, controllandola o incanalandola in certe direzioni ritenute per la comune morale più ‘giuste’ oppure ‘onorevoli’ di altre, ma la tortura fa parte della storia umana fin dall'inizio dei tempi. Sia nell'antichità che nel mondo contemporaneo gli esseri umani non possono sfuggire al fatto che questa pratica venga impiegata da certe persone o società contro altri esseri umani¹⁶. Nella gran parte delle società moderne la tortura e le espressioni umane violente sono comunque di norma viste negativamente, o ancora più come espressioni

¹¹ Christopher J. Einolf, *The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis* (American Sociological Association Jstor Archive, Giugno 2007) pp 103-104.

¹² Robert Muchembled, *Storia della Violenza: dal Medioevo ai giorni nostri*, Odoya, 2012, pp. 8.

¹³ Christopher J. Einolf, *The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis* (American Sociological Association Jstor Archive, Giugno 2007) pp 119.

¹⁴ In riferimento alla prigione di Abu Ghraib, complesso carcerario iracheno divenuto noto nel 2004 a seguito della pubblicazione sull'Associated Press di fotografie ritraenti personale delle forze armate degli Stati Uniti intenti ad abusare, torturare e sodomizzare i prigionieri del carcere.

¹⁵ Courtenay Ryals Conrad, Will H. Moore, *What Stops the Torture?* (American Journal of Political Science, 2010, vol. 54) pp. 459-476.

¹⁶ Randall Collins, *Violenza: Un'Analisi Sociologica*, Rubettino, 2014, a cura di Alessandro Orsini, pp. 173-177.

confinata a un livello di civiltà inferiore, però, come è noto, i valori, le idee e le norme mutano in relazione alle varie fasi delle società e del loro processo evolutivo, oltre che ai diversi periodi storici e alle condizioni ambientali. Ben sintetizza Robert Muchembled questo concetto affermando che

“Ogni società cerca di tenere sotto controllo i pericoli che potrebbero metterne in questione la perpetuità e stabilisce la sua soglia di tolleranza nei confronti della violenza, per via teorica attraverso i valori dominanti in uso e la legge, e più concretamente attraverso l'esercizio della giustizia morale. [...] Vere e proprie culture della violenza prosperano anche per lungo tempo quando le condizioni di vita sono aspre e la legge è difficile da applicare¹⁷.”

Per ciò che concerne il mondo più antico, da una parte si ha maggiore consapevolezza della pratica della tortura poiché vi sono più studi su questa pratica in Occidente che nel resto del mondo, dall'altro canto, non si hanno dati sistematici per comprendere l'entità del fenomeno nella maggior parte dei casi. Ciò nonostante, è noto come sia nell'antica Grecia che nella Repubblica romana, sussistesse un differente trattamento tra coloro che detenevano la cittadinanza e coloro che erano schiavi, stranieri prigionieri di guerra. I comuni cittadini potevano essere torturati solo quando generalmente erano sospettati di aver commesso reati molto gravi, tra i quali il tradimento o l'eresia, godendo quindi di una sorta di immunità dalla tortura se non in circostanze rare e spesso solo quando vi erano già prove per dimostrare una probabile colpevolezza¹⁸. Nella Repubblica romana la tortura era proibita contro i cittadini se non in caso di tradimento, mentre in Grecia i cittadini non potevano mai essere sottoposti a tortura, mentre gli schiavi e gli stranieri potevano subirla per una vasta gamma di circostanze. Con l'espansione dell'Impero Romano e il conseguente aumento del numero dei cittadini, se ne andò a creare una suddivisione tra cittadini di prima classe, che non potevano mai subire questo trattamento se non in caso di tradimento, e di cittadini di seconda classe, che invece potevano essere torturati nei procedimenti penali¹⁹. Durante i primi secoli dell'Impero Romano, in particolare sotto il regno di Traiano, cominciarono le persecuzioni di stampo religioso verso i cristiani e le conseguenti torture finalizzate al rifiuto della fede cristiana.

Sarà poi a partire dal XII secolo che si diffonde la tortura anche tra i cittadini, sia per i comuni crimini che per eresia e stregoneria. Dalla seconda metà del Basso Medioevo, soprattutto tra Italia, Spagna e Francia, aumentarono le autorizzazioni da parte dei giudici all'utilizzo della tortura anche ove mancassero prove dirette o testimoni al fine di estorcere una confessione, in particolar modo per i casi di stregoneria ed eresia. La stregoneria consisteva in un'adorazione del Demonio, di tradimento a Dio e alla fede cristiana, e similmente gli eretici rappresentavano il rifiuto del dogma impartito dalla Chiesa. I movimenti religiosi eretici erano spesso identificati o allineati alle ribellioni contadine e altri movimenti politici che andavano in contrapposizione alle autorità ecclesiastiche secolari, mettendo così in crisi la dottrina, e quindi la cultura e la morale, istituita. Erano quindi entrambi i fenomeni che andavano a minare la stabilità della società e della comunità, risultando particolarmente minacciosi per le autorità ma particolarmente difficili da rilevare per via della loro intrinseca segretezza, portando così i funzionari civili ed ecclesiastici ad autorizzare l'uso della tortura anche in assenza di prove più che circostanziali²⁰. Ovviamente coloro che erano accusati di eresia e stregoneria frequentemente confessavano questi reati per poter interrompere la tortura e mettere fine al dolore, ammettendo le loro 'colpe' e nominando altri 'colpevoli' su incitazione dei funzionari, portando così alla creazione di un circolo vizioso di false accuse e trattamenti brutali.

Nel XVII secolo, l'utilizzo della tortura come strumento di accertamento dei reati cominciò a declinare. Tuttavia, in alcune parti dell'Europa, come in Germania, la pratica continuò ad essere utilizzata fino al XVIII secolo. È fattuale che l'Illuminismo come movimento sociale e culturale abbia influenzato fortemente la concezione scientifica, logica consequenziale dei fenomeni naturali e umani, ed ha altresì avuto una rilevante influenza sul diritto e la legge dell'epoca. Con

¹⁷ Robert Muchembled, *Storia della Violenza: dal Medioevo ai giorni nostri*, Odoya, 2012, pp. 22-23.

¹⁸ Christopher J. Einolf, *The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis* (American Sociological Association Jstor Archive, Giugno 2007) pp 107.

¹⁹ *Ivi*, pp.107.

²⁰ *Ivi*, pp.108-109.

l'Illuminismo l'approccio giuridico subì l'influenza del principio per cui il mondo dovesse essere studiato e spiegato attraverso l'osservazione razionale dei fatti, e perciò anche i processi, affinché seguissero questa logica, dovevano basarsi su prove fondate, lasciando da parte confessioni estorte e testimonianze ambigue²¹. Questi cambiamenti nella procedura rendevano superflue le confessioni e pertanto anche la tortura. Tuttavia, anche prima dell'affermazione del razionalismo del secolo dei lumi, già la pratica della tortura nei procedimenti giudiziari vedeva un calo²². Per il Common Law anglosassone l'uso della tortura è stato per lo più vietato per diversi secoli e il Regno Unito si è posto un passo avanti rispetto a molte altre giurisdizioni europee nell'abolirne l'uso. Tuttavia, fu solo nel 1640 che la pratica venne formalmente abolita.

Secondo lo storico del diritto John H. Langbein, ciò che avrebbe portato all'abolizione della tortura non sarebbe stata di per sé la diffusione delle idee dell'Illuminismo, quanto il cambiamento degli standard richiesti affinché si giungesse ad una condanna²³. Con la standardizzazione dei codici legali in un sistema nazionale l'utilizzo delle testimonianze e delle confessioni non era più necessario rendendo quindi non più necessaria neanche la tortura. Un'altra motivazione per l'abolizione della tortura nell'epoca premoderna, secondo Lisa Silverman, sarebbe il mutamento nella percezione del valore del dolore e della sofferenza. Il punto rilevante sarebbe perciò la transizione della sensibilità occidentale nella storia, che passa da una certa accettazione del dolore come stimolo che avvicina l'uomo alla verità e lo connette con l'esperienza di redenzione cristiana, similmente a ciò a cui è stato sottoposto Cristo, una penitenza spirituale, per poi perdere di questa valenza religiosa, per lo meno in Europa, con lo sviluppo della medicina. L'esperienza del dolore perde perciò la valenza spirituale, e al contrario, comincia a diffondersi la negativizzazione di quest'ultimo, mutando di conseguenza l'opinione comune sulle pratiche quali la tortura²⁴. Infine, possiamo riportare una terza opinione sulla decadenza della tortura:

“La terza teoria alternativa sull'abolizione della tortura, quella di Michael Foucault (1955), afferma che la tortura e le punizioni corporali sono state abolite perché i governi hanno trovato mezzi più subdoli ed efficaci per controllare i loro sudditi. Nei sistemi di governo premoderni, sostiene Foucault, le punizioni enfatizzavano il potere del sovrano sul corpo del soggetto. Torture e punizioni corporali, spesso eseguite in pubblico, simboleggiavano e dimostravano il potere e il controllo del sovrano. Durante il periodo moderno, i governi realizzarono che un tipo di controllo più efficace poteva essere ottenuto attraverso mezzi più sottili. Il nuovo sistema si basava sulla sorveglianza e la disciplina, in particolare sorveglianza e l'autodisciplina, per garantire la lealtà del popolo al sovrano. Nuove forme di controllo e punizione, come le workhouse²⁵ e il penitenziario, si adattano meglio ai nuovi metodi di sorveglianza e controllo.”

Arrivando poi al XX secolo, e dopo i catastrofici eventi a cui tutto il globo ha assistito, è stato necessario un profondo mutamento del quadro politico, economico e, non meno rilevante, sociale. A seguito della Seconda guerra mondiale, si è istituita l'Organizzazione delle Nazioni Unite, l'ONU, il cui compito originario è proprio quello di mantenere la pace, la coesione e la sicurezza fra i paesi, nonostante l'inizio della Guerra fredda in concomitanza. È durante però la terza riunione dell'Assemblea delle Nazioni Unite, tenutasi a Parigi il 10 dicembre 1948, che venne adottata la Dichiarazione universale dei diritti umani (nota anche come UDHR derivante da Universal

²¹ Edward Bever, Witchcraft Prosecutions and the Decline of Magic, The Journal of Interdisciplinary History, Vol. 40, No. 2, 2009, pp. 264.

²² *Ibidem*.

²³ John H. Langbein. Torture and the Law of Proof: Europe and England in the Ancien Régime, University of Chicago Press, 1977.

²⁴ Christopher J. Einolf, The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis (American Sociological Association Jstor Archive, Giugno 2007) pp 110.

²⁵ Termine utilizzato per indicare in origine, in epoca vittoriana, un'istituzione che aveva lo scopo di fornire lavoro e riparo alle persone colpite dalla povertà che non avevano mezzi per mantenersi ma che nel tempo divennero di fatto sistemi carcerari che detenevano i più vulnerabili della società. (Jessica Brain, The Victorian Workhouse, da Historic UK, 8 Agosto 2019, <https://www.historic-uk.com/HistoryUK/HistoryofBritain/Victorian-Workhouse/>).

Declaration of Human Rights), al cui Art. 5 viene chiarito esplicitamente che: “nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumani o degradanti²⁶.” Questo è sicuramente il documento più noto è universalmente riconosciuto che vieta espressamente l'utilizzo della tortura, ve ne sono però vari altri che si esprimono chiaramente sul tema; ad esempio, l'Art. 3, comune a tutte e quattro le Convenzioni di Ginevra del 1949, dichiara:

“Le persone che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che abbiano deposto le armi e le persone messe fuori combattimento [...] saranno trattate, in ogni circostanza, con umanità. [...] a questo scopo, sono e rimangono vietate, in ogni tempo il luogo, nei confronti delle persone sopraindicate: a. violenze contro la vita e l'integrità corporale, specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi...²⁷”.

Il 3 settembre 1953 entrerà poi in vigore la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (European convention on Human Rights), la quale si esprimerà sempre in modo molto chiaro a riguardo, all'Art. 3, affermando che: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti²⁸”, oltre che a ribadire, all'Art. 1, l'importanza della vita umana e della sua dignità. Successivamente, nel 1966, è stato adottato dall'assemblea generale delle Nazioni unite l'International covenant on civil and political Rights, o Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, entrata poi in vigore il 23 Marzo 1976, dove all'Art. 7, in linea coi precedenti documenti si riporta: “Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti²⁹”. Allo stesso modo l'African Charter on Human and People's Rights nel '79, all'Art. 5, rifiuta qualsiasi forma di tortura e denigrazione, e infine, ma non per importanza, il 10 dicembre 1984 si conclude a New York la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CAT) il cui trattato è esplicativo nella definizione di tortura, dei procedimenti che gli Stati dovrebbero prendere in merito, ed il consigliato comportamento nei confronti degli individui detenuti o sospettati.

Per ciò che concerne la Costituzione italiana, l'Art. 13 stabilisce che “la libertà personale è inviolabile”, ed anche “È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà”, perciò nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. In caso di violazione di questa norma, le autorità devono intervenire per proteggere la persona offesa e per assicurare che gli autori del crimine siano puniti. Inoltre, la Costituzione Italiana riconosce la dignità e i diritti di ogni individuo, come esplicitato all'Art. 3, “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”, e conseguentemente la tortura è di fatto un attacco diretto a questi principi fondamentali. Pertanto, la pratica della tortura è severamente condannata e punita dalla Costituzione in italiana.

È stato però rilevato che, nonostante la tortura fosse stata formalmente abolita quasi ovunque in Europa nel XIX secolo, Questa pratica fosse stata utilizzata da alcuni stati contro gli opposenti politici e sospetti criminali. Su questo punto però ci tornerò più avanti.

1.2 Implicazioni etiche e rapporto tra potere e violenza

L'utilizzo della violenza e della tortura sono sempre state nella storia delle società umane un aspetto fondamentale del mantenimento del potere delle élite al comando. Nel corso della storia, i governi autoritari hanno utilizzato sistematicamente la violenza contro i propri cittadini per controllarne i comportamenti, reprimere il dissenso politico e mantenere il proprio potere. Il potere può essere definito come la capacità di influenzare il comportamento degli altri, la facoltà o l'autorità di agire, esercitata per fini personali o collettivi; più in generale il termine viene usato per indicare la

²⁶ Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian>

²⁷ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/diritto-internazionale-umanitario/convenzioni-ginevra.html>

²⁸ https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf

²⁹ https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/20111027/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-750_750_750-20111027-it-pdf-a.pdf

capacità vera o presunta di influenzare i comportamenti di gruppi umani, sia attraverso la coercizione fisica che attraverso la persuasione³⁰. Nel primo caso, si stanno utilizzando delle tecniche violente o coercitive per costringere le persone a fare determinate scelte o ad astenersi dal fare determinate azioni. Nella seconda definizione, invece, non sussiste una base di violenza, in quanto l'influenza è basata sulla persuasione o sulla retorica. Come già visto precedentemente, la tortura, che di base è connessa per la sua intrinseca natura alla violenza, è stato il metodo più utilizzato per ottenere informazioni, acquisire dati, dettagli o prove pertinenti a un determinato caso o situazione, oppure per intimidire la popolazione e controllarla. Scrivono La Torre e Costerbosa:

“Non potere legittimo è quello che ricorre alla tortura, ma tirannia che si regge su un intreccio di violenza e paura, che dà illusione a colui che vi fa ricorso di aumentare la propria stabilità, in verità imbrocca il cammino del suo declino e del conflitto latente nei sudditi oppressi e provvisoriamente irretiti dal timore³¹.”

Ovviamente ad oggi, per gran parte degli individui perlomeno, questa pratica ci appare come fortemente lesiva della dignità e integrità della persona coinvolta, e più in generale la violenza ci appare come portatrice di morte, sofferenza e degrado sociale.

Si può notare però una certa differenza per la pratica della tortura nei periodi precedenti al XX secolo: se in periodi precedenti la tortura era considerata una procedura legale formale e legittima, ordinata dai giudici e soggetta a regolamentazione, condotta apertamente, dopo la seconda metà del XX secolo, a seguito della caduta del fascismo, nazismo ma anche del comunismo sovietico e dell'Est Europa, questa pratica è stata sì condotta, ma al di fuori della pratica legale, in segretezza e da parte di agenti di sicurezza del governo³², constatando che la tortura è stata utilizzata violando di fatto tutti i decreti e le normative prima elencate. Come appurato, la tortura viola i principi fondamentali dei diritti umani e della dignità umana. Tutti gli individui hanno diritto a essere trattati con rispetto e a non essere sottoposti a trattamenti crudeli, inumani o degradanti in accordo a tutti i documenti prima citati. La tortura mina questi diritti fondamentali e contraddice i valori etici universali che promuovono il rispetto per la vita e l'integrità fisica e mentale delle persone. Nonostante ciò, le tesi che sostengono l'utilizzo di questa ruotano attorno alla concezione per cui l'utilizzo della tortura sia, di fatto, utile. Una prima analogia viene proposta paragonando la tortura ad una sorta di autodifesa; secondo questo principio, se in caso di attacco si ha il diritto di difendersi, anche a costo di ferire gravemente l'aggressore, allo stesso modo i governi e le autorità dovrebbero avere il diritto di utilizzare la violenza al fine di salvaguardare il bene comune³³. Vi è tuttavia una differenza fondamentale tra l'uccisione di un aggressore, in un contesto di autodifesa e in una situazione estrema, rispetto alla tortura di un individuo che in quel momento non rappresenta una minaccia per il torturatore. Nel momento in cui un individuo viene catturato, cessa di essere un 'soldato' o un 'combattente', diventa a tutti gli effetti un detenuto che, secondo le convenzioni di prima citate, come tutti gli altri individui, gode di diritti inviolabili. Secondo la retorica per cui la tortura dovrebbe e/o potrebbe essere utilizzata per un bene comune e superiore, fintanto che venga condotta con le giuste intenzioni, questa argomentazione potrebbe essere usata per giustificare la tortura in situazioni di vario genere. Intanto ci si potrebbe chiedere qual è il bene comune da salvaguardare e quali sono i limiti e le giuste intenzioni in cui è valido utilizzare la tortura. Se prendiamo come esempio il classico contesto dell'atto terroristico definito 'ticking time bomb

³⁰ In Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, <https://www.treccani.it/vocabolario/potere1/#:~:text=Capacit%C3%A0%20di%20influire%20sul%20comportamento,ha%20sempre%20avuto%20molto%20p>. Consultato in data 11.06.2023

³¹ M. La Torre, M. Lalatta Costerbosa, *Legalizzare la tortura? Ascesa e declino dello Stato di diritto*, il Mulino, 2013, pp. 37-38.

³² Christopher J. Einolf, *The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis* (American Sociological Association Jstor Archive, Giugno 2007) pp 112.

³³ Alex J. Bellamy, *No pain, no gain? Torture and Ethics in the War on Terror*, (International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 82, No. 1, pp. 130-131

scenario³⁴, verrebbe quasi istintivo considerare la tortura come giusta, e forse necessaria, per salvare delle vite civili. È però palese che questo tipo di scenario è ben limitato e presenta certe condizioni affinché sia tale. Se in questo tipo di attacco terroristico, come spesso accade, vi è una certa organizzazione alla base e potenzialmente più di un individuo responsabile, nulla vieta che durante il periodo di detenzione e tortura del presupposto colpevole, prima che egli fornisca le informazioni utili, il suo o i suoi complici abbiano cambiato 'i piani', spostato la suddetta bomba o cambiato il bersaglio. La tortura risulterebbe così del tutto inutile poiché, sebbene si siano ottenute delle informazioni, non si ha certezza che queste siano veritiere, né che la situazione non sia mutata. La giustificazione alla tortura sussisterebbe solo nel caso essa fosse un atto utilitaristico, con uno scopo ben preciso e diretto al bene della popolazione civile, con la sicurezza che la persona sottoposta a tortura abbia le informazioni necessarie per salvare quelle vite, senza alcun rischio di cadere in errore. Questo però non è indubbiamente possibile, e non di meno si pone la questione su quale sia il rischio necessario affinché sia ammissibile la tortura, quale sarebbe il beneficio che si trarrebbe da essa e quali linee guida si dovrebbero adottare al riguardo? Non è neanche da sottovalutare come questo sistema possa creare dei presupposti. Una volta che la tortura venisse utilizzata per 'motivi di necessità', cosa e come è definibile 'necessità'? In linea teorica, un dissenso politico potrebbe minare la sicurezza pubblica e perciò la tortura potrebbe essere utilizzata per abbattere il contraddittorio. E questa possibilità non si allontana da ciò che abbiamo visto avvenire durante la prima metà del '900 durante il periodo della nascita e diffusione dei regimi totalitari. L'unica condizione per cui la tortura potrebbe essere regolamentata, e quindi ponendone garanzie e limiti, è che questa venga legalizzata ma essa è considerata illegale a livello internazionale e le norme internazionali dimostrano il riconoscimento universale della tortura come pratica inaccettabile e antidemocratica. Inoltre, come scrive Marina Costerbosa: "Se è vero che la tortura è, per natura intrinseca, estrema ed eccessiva o, comunque, tale deve essere percepita dalle vittime, allora, essa non può essere sottoposta a gradualità, misurazione, ponderazione, appunto relativizzazione³⁵". Se al concetto democratico del diritto come limitazione e controllo della forza, oltre che, e soprattutto, la tutela del debole, dovessimo far combaciare il carattere essenzialmente estremo della tortura, una possibile rilegalizzazione rappresenta un paradosso. Dall'altra parte però, talvolta la tortura è risultata efficace nella prevenzione del crimine, ed è su questi casi che le visioni utilitaristiche sulla tortura si basano di sovente. Alan Dershowitz (2002), riprendendo l'esempio di situazioni 'estreme' quali il *ticking bomb scenario*, riassume in modo conciso la logica alla base della prospettiva utilitaristica:

"La semplice analisi dei costi e dei benefici derivanti dall'impiego di una tortura non letale di questo genere - in riferimento alla pratica dell'inserzione di un ago sotto le unghie di un sospettato al fine di procurare un forte dolore senza però causare rilevanti problemi fisici - sembra dare un esito assolutamente indiscutibile: è certamente meglio infliggere un dolore non letale ad un terrorista colpevole, il quale stia nascondendo illegalmente delle informazioni necessarie a scongiurare un atto di terrorismo, che permettere la morte di un grande numero di vittime innocenti³⁶".

È pur sempre però una giustificazione che si può applicare a casi determinati in cui il beneficio della tortura è palese e superiore ai costi in termini di vite umane. Difatti prosegue Dershowitz:

"La ragione per la quale le giustificazioni utilitaristiche basate su singoli casi risultano ingenuamente sta nell'assenza di un principio limitante al loro interno. Se la tortura non letale di una persona è giustificata per impedire l'uccisione di molte persone importanti, allora cosa si potrebbe dire se, a tal scopo, fosse necessario impiegare una tortura letale, ho comunque una tortura che comportasse un serio rischio di morte? Che cosa succederebbe se fosse necessario torturare la madre della persona sospettata o i suoi figli per far sì che costui riveli le informazioni richieste³⁷".

Da un lato si può criticare la possibilità di mettere a rischio la sicurezza dei civili se si decide di non ricorrere a strumenti di interrogatorio coercitivi, dall'altro lato tollerare la tortura, pur mantenendola

³⁴ Traducibile come 'scenario della bomba ad orologeria', in riferimento ad una possibile situazione estrema davanti a cui si pone il dilemma etico sull'utilizzo della violenza per ottenere le informazioni necessarie al disinnescamento di una ipotetica bomba e quindi salvare così delle vite.

³⁵ Marina Lalatta Costerbosa, Dignità contro dignità? Sulla natura antidemocratica della tortura, *Revista de la Facultad de Derecho de México* Tomo LXIX, Numero 274, Agosto 2019, pp. 8.

³⁶ Alan M. Dershowitz, *Terrorismo. Capire la minaccia, rispondere alla sfida*, 2003, Carocci, pp. 137.

³⁷ *Ivi*, pp. 139

segreta, mina i principi fondamentali dello Stato di diritto e di gran parte delle Costituzioni e Trattati internazionali. In ultima ipotesi, ove si crei la regolamentazione legale all'uso della tortura, i rischi e le conseguenze derivanti potrebbero risultare alquanto spiacevoli. Sempre riprendendo le parole dell'avvocato statunitense: "Se compromettiamo gradualmente uno ad uno gli strumenti della libertà, non ne potremo più disporre quando ne avremo davvero bisogno per combattere la nascita di una dittatura³⁸".

Come pratica, essa va totalmente in opposizione al concetto di diritti dell'uomo, dignità degli individui e l'inviolabilità personale, e come tale, la logica della sua reistituzione rappresenta una fallacia nella comprensione dell'importanza di questi diritti e della loro salvaguardia. È oltretutto una tecnica che per lo più 'non funziona'³⁹. In una situazione in cui si è sottoposti a una grande sofferenza e dolore chiunque potrebbe confessare ogni sorta di crimine poiché si vuole ovviamente sfuggire e porre fine a quel male, a prescindere dalla veridicità o meno di ciò che si 'confessa'. Perfino studi accreditati hanno rilevato l'inutilità di questa pratica, senza contare il fatto dei danni permanenti fisici e psicologici che si riversano sulle vittime ma anche sui carnefici: quanto più si è direttamente coinvolti nella tortura, tanto più è probabile che si sviluppino disturbi post-traumatici, depressione, ansia tra i vari effetti collaterali⁴⁰. A meno che non ci sia la certezza che l'individuo sottoposto a tortura sia senza ombra di dubbio la persona che possiede le informazioni, che queste informazioni siano veritiere e non di meno utili a prevenire un pericolo immediato, l'uso della tortura diventa inefficace⁴¹. Non si può però essere certi, oltre ogni ragionevole dubbio, delle intenzioni o della colpevolezza o meno di un individuo se lo si sottopone a un trattamento brutale. In uno Stato di diritto, tutti gli individui dovrebbero essere considerati innocenti fino a prova contraria e avere diritto a un processo equo. La tortura ignora questi principi, consentendo il trattamento arbitrario e punitivo delle persone senza alcuna forma di giustizia e questo potrebbe indebolire e minare la fiducia dei cittadini nei confronti del sistema giudiziario, aprendo così la strada all'abuso di potere.

Il ricorso alla tortura nel sistema giudiziario, per di più, riflette la sua incapacità di prevenire il crimine e condurre indagini democratiche. Non solo è moralmente riprovevole e una violazione dei diritti umani, ma si rivela anche un metodo inefficace e inaffidabile per raccogliere informazioni. La tortura alimenta la paura, erode la fiducia, mina i principi democratici e danneggia la posizione di una nazione nella comunità internazionale e ove il sistema giudiziario è incapace di difendere i civili e condurre accertamenti in modo democratico si presenta una lacuna pericolosa. È una pratica irrazionale che spesso sottintende, tra coloro che ne propongono il ritorno, un sentimento nazionalistico e razziale, oltre che ostilità verso tutto ciò che rappresenta l'alterità e una 'minaccia'⁴².

2. Casi di studio

La tortura come strumento di repressione politica ha una lunga e oscura storia che risale ai tempi antichi, ma continua ad essere utilizzata ancora oggi in molte parti del mondo. Come la storia ci ha insegnato, la tortura è stata spesso impiegata come mezzo per reprimere il dissenso politico e consolidare il potere da parte di regimi autoritari o totalitari al fine di sopprimere ogni forma di opposizione e instaurare un controllo assoluto sulla popolazione. La tortura è stata, e viene tuttora,

³⁸ *Ivi*, pp. 124.

³⁹ Adam D. Jacobson, *Could the United States Reestablish an Official Torture Policy?*, *Journal of Strategic Security*, Vol. 10, No. 2, 2017, pp. 101-102.

⁴⁰ Paul Gronke, Darius Rejali, Dustin Drenguis, James Hicks, Peter Miller and Bryan Nakayama, *U.S. Public Opinion on Torture, 2001–2009*, *Political Science and Politics*, July 2010, Vol. 43, No. 3, 2010, pp. 3.

⁴¹ Alex J. Bellamy, *No pain, no gain? Torture and Ethics in the War on Terror*, *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, Vol. 82, No. 1, pp. 141-142.

⁴² Lisa Hajjar, *The Afterlives of Torture: The Global Implications of Reactionary US Politics*, (Text of lecture given at the International State Crime Initiative, Queen Mary University of London, School of Law) 13 Dicembre 2018, pp.169.

utilizzata come una forma estrema di violenza fisica e psicologica, con l'obiettivo di spezzare la volontà e la resistenza dei dissidenti politici. Gli individui che vengono presi di mira includono attivisti per i diritti umani, giornalisti, membri di gruppi politici oppositori, manifestanti e in linea di principio tutti coloro che si oppongono al regime dominante. Le persone sottoposte alla tortura vengono costrette a fornire informazioni, vere o false, che possono essere utilizzate per perseguire ulteriormente i dissidenti o per scopi di propaganda, o più in generale, solo per giustificare ulteriormente la loro repressione e per intimidire tutti coloro che potrebbero tentare di opporsi al regime. Questo crea un clima di paura e terrore nella società, impedendo alle persone di esprimere liberamente le proprie opinioni e di partecipare attivamente alla vita politica, mostrando così ulteriormente la natura antidemocratica della tortura⁴³. Al fine di creare un clima di intimidazione paura la tortura può essere eseguita in modo pubblico o semi pubblico con l'intento di mandare un chiaro messaggio: quello di non opporsi al regime, e che quest'ultimo ha il controllo ed intende mantenerlo, per cui qualsiasi forma di opposizione sarà brutalmente soppressa⁴⁴.

Uno dei più noti esempi storici di utilizzo della tortura per reprimere il dissenso politico e instaurare un regime totalitario è il regime di Adolf Hitler durante il Terzo Reich in Germania. La Gestapo, la polizia segreta nazista, tristemente nota per l'applicazione spietata di tecniche di interrogatorio, i cui ufficiali ricorrevano abitualmente a metodi intimidatori, di coercizione fisica e psicologica, come anche il regime fascista d'Italia e loro alleati, utilizzarono la tortura e altre tecniche finalizzate a diffondere terrore, contro oppositori politici, prigionieri di guerra, popolazioni di territori occupati e, come ben noto, gruppi etnici, tra cui soprattutto gli ebrei. La tortura serviva sì ad ottenere informazioni da parte, ad esempio, dei membri della Resistenza⁴⁵, ma non di meno per intimidire e controllare i popoli conquistati. Nondimeno fecero i governi comunisti in Unione Sovietica ed Europa, come anche in America Latina durante la Guerra Fredda⁴⁶.

Durante il ventesimo secolo la diffusione dei regimi totalitari ha pervaso non solo Europa e Sudamerica, ma anche l'Africa, sia nei paesi comunisti che non, come anche l'Asia, a prevalenza comunista, nondimeno le torture sono state inflitte da parte degli europei nei paesi colonizzati per reprimere le guerre civili, e perfino la nazione emblema della democrazia e libertà, gli Stati Uniti d'America, ha utilizzato tecniche interrogative brutali contro i prigionieri di guerra in Vietnam, Afghanistan e non solo⁴⁷.

Un rapporto del 2014 di Amnesty International afferma che ci sono ancora ben 141 paesi che ancora torturano cittadini e prigionieri su 157 che hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (CAT), indicando che circa un terzo del mondo utilizza ancora questa pratica nonostante i vari ed esplicativi trattati e convenzioni internazionali che si esprimono contrariamente sul tema⁴⁸. Sempre secondo il rapporto di Amnesty, sarebbero 1.505 il numero di denunce di tortura e altri maltrattamenti avvenuti in Messico nel 2013, il 600% in più rispetto al 2003. Il 50% delle persone in Nigeria avrebbe espresso paura di essere sottoposto a tortura se venisse tenuto in custodia, e 8 il numero di persone perseguite dopo aver denunciato d'aver subito torture in Marocco dal maggio 2014, accusati di reati quali "denuncia calunniosa", "falsa denuncia", "insulto a pubblico ufficiale" e "diffamazione". In Europa un report, sempre di Amnesty International, pubblicato nel giugno 2022, ha rivelato che le autorità di frontiera in Lituania hanno inflitto a rifugiati e migranti attacchi crudeli e gratuiti, utilizzando tra l'altro manganelli o taser,

⁴³ Christopher J. Einolf, *The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis* (American Sociological Association Jstor Archive, Giugno 2007) pp 110-111.

⁴⁴ *Ivi*

⁴⁵ Sul tema delle torture applicate ai membri della Resistenza italiana in epoca fascista, nel 2018 viene pubblicato "Tortura. Storia dell'occupazione nazista e della guerra civile (1943-45)" di Mimmo Franzinelli. L'autore tratta dettagliatamente sia le pratiche messe in atto dai seviziatori, sia come queste torture abbiano di fatto aiutato il regime a smantellare reti di partigiani.

⁴⁶ *Ibidem*, pp. 111-112

⁴⁷ *Ivi*

⁴⁸ <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/06/torture-around-the-world/>

commettendo gravi violazioni dei diritti umani. Si riporta inoltre che molti di questi migranti e rifugiati siano stati esposti a gas lacrimogeni e picchiati e colpiti con pietre e proiettili di gomma⁴⁹. Il politologo, attivista dei diritti umani lettone e Commissario per i diritti umani presso il Consiglio d'Europa dal 2012 al 2018, Nils Muižnieks, al riguardo si è espresso duramente:

“La Lituania è entrata in rotta di collisione con le leggi dell'Unione europea e con la Corte di giustizia dell'Unione europea, che l'aveva già censurata per via delle precedenti norme. La Lituania non può affermare di essere uno stato che rispetta i diritti quando aggira le norme in loro favore⁵⁰”.

2.1 L'Italia e il suo difficile percorso verso il reato di tortura

Riguardo all'Italia, il reato di tortura è stato introdotto solo relativamente di recente, nonostante sia uno dei Paesi fondatori dell'Unione europea, sin dal 1951 e abbia firmato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) nel 1953. Nonostante ciò, bisognerà aspettare il 14 luglio 2017 con l'emanazione della legge n. 110, affinché il reato di tortura venisse introdotto nel nostro codice penale all'Art. 613-bis e 613-ter. Questa legge introduceva nel Codice penale italiano i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale, o di un incaricato di pubblico servizio, a commettere tortura, introducendo anche il principio di inutilizzabilità delle dichiarazioni e delle informazioni ottenute mediante l'uso di tortura ed il divieto di estradizione o espulsione di un individuo verso uno stato ove esistano dei fondati motivi per ritenere che quest'ultima rischi di essere sottoposta a tortura⁵¹. Come già esplicitato in più occasioni, a livello internazionale sono numerosi i trattati e le convenzioni che prevedono il divieto di avvalersi della tortura oltre che di ogni tipo di trattamento crudele e inumano, anche in caso di guerra o per garantire la stabilità politica interna. Nel rapporto del 2012 di Amnesty International, l'Italia è stata annoverata tra i paesi dove i casi di tortura e altri maltrattamenti sono stati sia denunciati che accertati e a causa di ciò la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato, con sentenza del 23 febbraio, l'Italia per violazione del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti⁵². La Corte di Strasburgo ha condannato all'unanimità l'Italia per i respingimenti verso la Libia, da parte delle autorità italiane, di 24 individui, rispettivamente 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei, violando gli articoli 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, che l'Italia ha ratificato nel 1988 ma che al tempo non era stata recepita nella legislazione nazionale⁵³. Va ricordato però che anche prima dell'entrata in vigore degli Art. 613-bis e 613-ter, la Costituzione italiana prevedeva già una certa tutela dei sospettati di un reato: all'Art. 27 si riporta la presunzione d'innocenza e la proibizione all'utilizzo di trattamenti disumani: “L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. L'utilizzo della tortura è intrinsecamente incompatibile con la concezione di 'senso di umanità' e va in contrasto anche col concetto di presunzione di innocenza poiché il ricorso alla coercizione fisica costituisce già di per sé una sorta di punizione, a prescindere dalla colpevolezza del sospettato. All'Art. 111 si dichiara che: “La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato [...] disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa”⁵⁴. In una situazione in cui ci si avvale della tortura si preclude la condizione di parità tra le parti e non favorisce le condizioni necessarie per preparare la sua difesa, fattori che renderebbero impossibile un processo equo ed imparziale.

⁴⁹ Amnesty International Report 2022/23: The State of the World's Human Rights, pp. 239-240

⁵⁰ <https://www.amnesty.it/il-parlamento-della-lituania-vota-in-favore-dei-respingimenti-illegali/>

⁵¹ https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codicePenale/120_1_1

⁵² https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wpfacetNode_1=0_8_1_60&previousPage=mg_1_20&contentId=S DU743291#

⁵³ *Ivi*

⁵⁴ Entrambi gli articoli sono consultabili nella sezione dedicata alla Costituzione sul sito web ufficiale del Senato della Repubblica al <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione>

Uno dei casi però più noti che ha portato all'emanazione della legge in questione è stato quello riguardante i fatti avvenuti durante il G8 di Genova del 2001. Il summit del G8 si è tenuto dal 20 al 22 luglio 2001 nella città ligure, riunendo in questa occasione i capi di stato e di governo di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Canada, Giappone, Russia e Stati Uniti d'America. I piani di sicurezza prevedevano, in occasione di tale evento, una 'divisione' della città in una zona gialla, ad accesso limitato, e una zona rossa, severamente vietata e protetta da inferriate e grate. Furono inoltre poste sotto controllo strade e autostrade, chiusi il porto, le stazioni ferroviarie e l'aeroporto di Genova-Sestri Ponente, nonché le sedi universitarie⁵⁵. Venne successivamente rimossa la cosiddetta zona cuscinetto lasciando attiva solo la zona rossa, che risultava invalicabile, protetta da cancellate e accessi presidiati. In occasione del summit diverse associazioni rappresentanti diversi interessi, com'era prevedibile e accordato dalle autorità, con in particolare rappresentanti del movimento No Global⁵⁶, organizzarono manifestazioni e cortei negli spazi concessi che comprendevano Piazzale Kennedy e scuole Diaz e Pertini, tutte aree comunque al di fuori della 'zona rossa'. Durante la prima giornata, il 19 luglio, il corteo, incentrato sulla rivendicazione dei diritti degli extracomunitari e degli immigrati a cui parteciparono molti gruppi stranieri, cittadini genovesi, rappresentanti della Rete Lilliput e anche un piccolo gruppo di anarchici, vede la partecipazione complessiva di circa 50mila persone⁵⁷. Sempre durante la prima giornata, una fazione di Black Bloc tentò di innescare uno scontro lanciando bottiglie di plastica e alcuni sassi, ma gli stessi manifestanti li respinsero ripetutamente. Dopo la manifestazione pacifica del 19 luglio, lo scenario cambia drasticamente: il 20 luglio, giornata in cui erano previsti numerosi cortei, i Black Bloc⁵⁸ si scatenarono in atti teppistici e lanci di molotov per la città. Le forze di polizia, come mostrano dettagliatamente sia i filmati, che testimonianze, e gli stessi atti processuali, si accanirono in violenti attacchi contro i manifestanti, senza fare distinzione tra i veri istigatori e gli individui pacifici⁵⁹. Le forze dell'ordine caricarono sul corteo, che era stato autorizzato precedentemente, portando ad uno scontro caotico. Molti furono i feriti che riportarono traumi da manganellate, ferite e disturbi derivanti dai gas lacrimogeni.

Il venerdì 20 luglio, nell'area di via Tolemaide e Piazza Giusti, all'arrivo del corteo delle Tute Bianche, questo si scontra con i Black Bloc già presenti in zona oltre che impegnati nell'attacco al carcere di Marassi. La situazione diventa sempre più tesa e le forze dell'ordine si avvalgono dei lacrimogeni CS4⁶⁰ contro i manifestanti. Parte la carica ed i manifestanti vengono assaliti indiscriminatamente ed in maniera impropria, visto anche la natura legittima del corteo e la sua approvazione; oltretutto i Carabinieri non garantiscono le vie di uscita sulle vie secondarie, consentendo così la possibilità alle persone di allontanarsi dalla situazione ed evitare che si crei una pericolosa calca. Nella notte tra il 21 ed il 22 luglio i manifestanti e giornalisti si ritirarono presso gli istituti Diaz e Pascoli, i quali erano stati concessi come dormitori. Poche ore prima, verso le 19, alla questura di Genova c'è una riunione straordinaria dei più capi della pubblica sicurezza, tra cui,

⁵⁵ <https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/g8-genova-2001#03>

⁵⁶ Movimento eterogeneo che si oppone alla globalizzazione, soprattutto per le sue conseguenze economiche, quali il dominio delle multinazionali, la finanza speculativa, la devastazione ambientale e, tema per cui anche si sono presentati e hanno manifestato al G8 di Genova, il neocolonialismo di questi otto stati allo scopo di sfruttare i paesi più poveri del pianeta.

⁵⁷ Salvatore Pallida, Appunti di ricerca sulle violenze delle Polizie al G8 di Genova, Carocci, 2008, pp. 33-37.

⁵⁸ Movimento nato dall'estrema sinistra caratterizzato dall'accettazione e dall'uso della violenza durante le manifestazioni. Utilizzano come strumento fondamentale la violenza al fine di sovvertire e destituire il potere istituzionale.

⁵⁹ Salvatore Pallida, Appunti di ricerca sulle violenze delle Polizie al G8 di Genova, Carocci, 2008, pp. 40.

⁶⁰ Noto come orto-cloro-benziliden-malonitrile, è un composto chimico che faceva parte dell'equipaggiamento delle forze di polizia italiane dal 1991, il cui uso bellico è stato proibito dalla Convenzione di Parigi, ratificata dall'Italia nel 1997; considerando la natura altamente tossica del composto è ovvio che l'utilizzo in tempo di pace su dimostranti civili da parte delle Forze dell'Ordine sia stato un abuso grave.

[CS | tear gas | Britannica](#)

all'epoca del G8, il capo del Servizio Centrale Operativo della Polizia Franco Gratteri, il capo della Polizia Gianni De Gennaro e il capo della Digos di Genova Spartaco Mortola. A seguito delle segnalazioni di danneggiamento di due auto della polizia davanti l'istituto Diaz e della presenza di individui ritenuti pericolosi, essi ritengono che questo possa essere il luogo in cui si sono nascosti i Black Bloc. Si decide così di irrompere nella scuola facendo intervenire centinaia di poliziotti e agenti di varie forze dell'ordine, i quali sfondano i cancelli della scuola, procedendo poi a massacrare di botte i manifestanti ancora dormienti e inermi, di cui molti in posizione di resa, ma anche giornalisti e giovani studenti. Questo evento verrà rinominato la "Macelleria Messicana", proprio per descrivere la natura brutale di questo pestaggio di massa. Nel pestaggio furono ferite 82 persone, 63 vennero portate in ospedale, di cui tre in prognosi riservata e in particolare, il giornalista inglese Mark Covell, il primo individuo su cui si accanì la polizia una volta abbattuto il cancello, riportò otto costole rotte, un polmone perforato ed un trauma cranico che poi lo portò al coma farmacologico⁶¹. I video fatti da giornalisti e manifestanti mostrarono il palese eccesso di violenza sui corpi ormai inermi dei feriti. A fine serata furono 93 gli attivisti prelevati dalla Diaz, tenuti in stato di fermo e accusati di associazione a delinquere, devastazione e saccheggio e resistenza aggravata. Successivamente, le persone che sono state fermate alla Diaz vennero portate alla caserma di Bolzaneto dove al mattino la polizia carceraria riprese le violenze e gli abusi⁶², consci di trovarsi tra le mura sicure e con persone ormai incapaci di sfuggire e difendersi. In seguito, verranno tutti e 93 rilasciati.

È indubbio che l'escalation degli scontri sia stata efferata, e che il trattamento dei manifestanti inumano e degradante, rendendo la città di Genova un bagno di sangue e portando sdegno internazionale facendo sì che il G8 del 2001 segnasse la memoria collettiva per la sua brutalità. Finirono sotto accusa 125 poliziotti oltre che, al tempo, il vicedirettore del Sco, la Sezione criminalità organizzata, Gilberto Caldarozzi, ma anche Giovanni De Gennaro, capo della Polizia, e Franco Gratteri, capo della Direzione centrale anticrimine. Amnesty International definì nel suo report del 2002 l'agire delle forze dell'ordine durante il summit come "la più grave sospensione dei diritti democratici in un Paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale"⁶³. Sarà poi il 7 aprile 2015 che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo dichiarerà, all'unanimità, che con l'irruzione della scuola Diaz, oltre che tutte le azioni compiute dai membri delle forze armate, è stato violato l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sul "divieto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti". La gran parte di coloro che parteciparono alle violenze fisiche e psicologiche non è mai stata identificata a causa dei caschi antisommossa e delle maschere che coprono i volti e impossibilitando gli accertamenti sull'identità. Il 5 luglio 2012 la Corte di Cassazione conferma in via definitiva solo la condanna per falso aggravato per 25 poliziotti presenti al caso tristemente noto come 'macelleria messicana', ma parlò di "completo accantonamento dei principi-cardine dello Stato di diritto".

Il percorso che ha portato all'introduzione del reato di tortura in Italia è stato lungo e difficoltoso, mandato avanti da associazioni per i diritti umani, sindacati, magistrati e parlamentari, non solo al fine di conformarsi alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984, che l'Italia ha ratificato nel 1988, ma che fino al 2017 non era stata recepita nella legislazione nazionale⁶⁴, ma anche per evitare che eventi del genere si ripetano. Anche a seguito dell'emanazione delle leggi 613-bis e 613-ter vi sono state però delle critiche: nel testo non viene specificata una distinzione tra la tortura privata e la tortura di stato perché si utilizza il generico soggetto che "con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza [...]"⁶⁵. Sempre dal punto di vista formale, al comma 3 si

⁶¹ <https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/g8-genova-2001#25>

⁶² <https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/g8-genova-2001#28>

⁶³ <https://tg24.sky.it/cronaca/approfondimenti/g8-genova-2001#29>

⁶⁴ <https://www.giurisprudenzapenale.com/2013/09/10/g8-genova-bolzaneto-depositate-le-motivazioni-della-cassazione/>

⁶⁵ <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/07/18/17G00126/sg>

evince che “il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti” e sarebbe possibile che al pubblico ufficiale che cagiona sofferenze o usi violenza unicamente al fine di eseguire ‘legittime misure privative o limitative di diritti’, non sia imputabile l’aggravante presente al comma 2 secondo cui ”Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio [...] la pena è della reclusione da cinque a dodici anni⁶⁶”. Inoltre, un’importante questione riguarda l’applicazione del reato di tortura in conformità alla Convenzione delle Nazioni Unite: secondo la Convenzione, tale reato dovrebbe essere utilizzato per perseguire specificamente i casi di abuso di potere e non comportamenti violenti tra privati cittadini, in quanto quest’ultimi erano già punibili tramite altre disposizioni del codice penale. Anche questo aspetto costituisce una delle criticità degli articoli in esame.

Tra le vittime dell’abuso di potere giudiziario, comunque, non rientrano solo le centinaia presenti al G8 ma si possono ricordare anche Stefano Cucchi nel 2009, ucciso mentre era sottoposto a custodia cautelare; riceverà poi giustizia il 4 aprile 2022 con la condanna della Corte di Cassazione dei carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro a dodici anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. Nonostante il reato di tortura, più di recente si è assistiti al caso del Carcere di Santa Maria Capua Vetere. Per tutti questi precedenti, il tweet del Presidente Giorgia Meloni del 12 luglio 2018, poi prontamente cancellato, che riportava: “Difendiamo chi ci difende. Abbiamo presentato due proposte di legge per aumentare le pene a chi aggredisce un pubblico ufficiale e per abolire il reato di tortura che impedisce agli agenti di fare il proprio lavoro⁶⁷” risulta alquanto problematico. Non solo perché abrogare il reato di tortura ci riporterebbe indietro rispetto agli altri paesi civili, ma anche perché mostrerebbe una incapacità del governo di adeguarsi ai diritti civili, lasciando il via libera all’abuso di potere, oltre che una incapacità delle istituzioni di condurre giuste indagini.

2.2 Le nazioni in cui è praticata ad oggi la tortura ed il loro rapporto con la democrazia

Nord Corea

La Repubblica Democratica Popolare di Corea ‘nasce’ nel 1948, già piena di contraddizioni nel suo stesso nome, ed è di fatto un regime dittatoriale. Si tratta di un paese che non rispetta i diritti umani, tantomeno promuove le libertà o le contempla al suo popolo, i cui cittadini non possono manifestare il pensiero personale o perseguire i propri obiettivi. La situazione nordcoreana è percepita come completamente opposta rispetto alla ‘sorella’ Corea del Sud, ed infatti la spartizione della penisola coreana avvenne nell’immediato dopoguerra, dopo la caduta dell’Impero Giapponese, di cui la penisola faceva parte dal 1910, ed il provvedimento di spartizione accettato sia dal presidente Truman che dallo stesso Stalin. Dal ‘48 la nazione è retta da un governo comunista presieduto dalla famiglia Kim. Il ‘fondatore’ della patria, Kim Il-Sung, detto il “Grande Leader”, portò nella nazione l’ideologia del *Juche*⁶⁸ (autosufficienza) e rimase al potere dal 1948 al 1994, a cui seguì il figlio Kim Jong-Il.

⁶⁶ <https://www.dirittoconsenso.it/2018/10/24/il-reato-di-tortura/>

⁶⁷ https://www.corriere.it/politica/18_luglio_12/meloni-il-reato-tortura-impedisce-agenti-fare-proprio-lavoro-poi-cancella-tweet-d0b07d94-85f2-11e8-b570-8bf371a11210.shtml

⁶⁸ Termine inteso come 'autonomia sovrana' e 'autosufficienza'. E' una teoria derivante dal marxismo e leninismo sovietico, applicato al contesto nordcoreano, creando una nuova dottrina che in più vede i singoli individui come ingranaggi di una comunità organica, artefici di ogni trasformazione della società in cui vivono, a partire dalle azioni quotidiane.

https://www.lettera43.it/corea-del-nord-cose-il-juche-la-filosofia-di-stato-dei-kim/?refresh_ce

La raccolta di dati sulla Corea del Nord è notoriamente difficile vista la chiusura del paese; è infatti dal 1961 che al popolo della Repubblica di Corea è stato negato il contatto con il resto del mondo. La Corea del Nord ha comunque ratificato la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (1976), la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1976) e le quattro Convenzioni di Ginevra (1949). Nonostante ciò, il governo non consente le ispezioni internazionali, non risponde alle richieste di organizzazioni indipendenti per i diritti umani e non riferisce alle commissioni delle Nazioni Unite (ONU), come sarebbe invece tenuta a fare⁶⁹.

Nel marzo 2013, il Consiglio per i diritti umani, l'organismo delle Nazioni Unite noto come UNHRC, che si occupa di promuovere la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, delle situazioni di violazione dei diritti umani e formula all'Assemblea generale raccomandazioni orientate allo sviluppo della legislazione internazionale sul tema, ha accettato di indagare sulle accuse di diffuse violazioni dei diritti umani nella Repubblica Popolare Democratica di Corea istituendo una commissione d'inchiesta. Il report ha riportato una vasta gamma di violazioni dei diritti umani, di cui: violazioni del diritto al cibo, presenza di campi di prigionia, tortura, arresto e detenzione arbitrari, discriminazioni di ampia natura, violazioni della libertà di parola, violazioni del diritto alla vita, violazioni della libertà di movimento e non solo. I campi di concentramento nordcoreani ad oggi noti sono 6, suddivisibili tra quelli definiti di 'rieducazione', dove vengono rinchiusi tutte quelle persone che hanno compiuto dei crimini 'non offensivi del regime', che non hanno implicazioni politiche perlomeno; l'altra tipologia, i campi di prigionia politica, raccolgono tutti coloro che in qualsivoglia modo hanno recato offesa al regime, 'complotando' contro di esso o esprimendo un'opinione rivoluzionario o contraria al regime stesso. La possibilità di essere deportato in uno di questi campi dipende da una sentenza decisa arbitrariamente da terzi, senza possibilità di difesa. Per un singolo atto decretato arbitrariamente dallo stato come offensivo, pericoloso, rivoluzionario o complottista si può essere portati all'interno di questi campi per cui sono stati stimati all'incirca dai 150.000 ai 200.000 detenuti. Ovviamente il governo ed il leader nordcoreani hanno negato l'esistenza di questi campi, ed in effetti nulla è di fatto verificabile se non tramite testimonianze di sopravvissuti e persone fuggite dal paese, oltre che dalle riprese satellitari⁷⁰.

La Repubblica Democratica Popolare di Corea, per definizione teoricamente democratica, opera secondo un sistema a partito unico, con partito singolo e dominante il Partito dei lavoratori della Corea, di fatto non rispetta nessuno dei principi democratici. Rappresentanza politica, libertà individuali, possibilità di realizzare la volontà personale, la certezza del diritto e via dicendo, sono tutti concetti affossati dal regime. Manca perciò la minima compatibilità tra i valori della democrazia e l'operato del governo. La situazione dei diritti umani in Corea del Nord è stata ovviamente oggetto di preoccupazione internazionale per diversi anni. Tuttavia, il governo nordcoreano ha un controllo molto stretto sull'informazione e l'accesso a dati sulle leggi del paese è estremamente limitato. Non è quindi possibile fornire dettagli specifici sugli articoli di legge che vietino o meno la tortura nel paese.

Messico

Gli Stati Uniti Messicani, meglio conosciuti semplicemente come Messico, è uno stato federale composto da trentadue entità federative. Il Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) prese il potere nel 1946 e governò il paese per 54 anni, fino agli anni 2000, creando un regime autoritario di stampo socialista. Per circa tre decenni il regime aveva garantito la distribuzione delle risorse assicurando il successo del sistema corporativo sebbene già nella seconda metà degli anni '60 si

⁶⁹ Jack Rendler, *The last worst place on Earth: Human Rights in North Korea*, Strategic Studies Institute, US Army War College, 2001, pp. 113-114.

⁷⁰ Amnesty International, *North Korea: Political Prison Camps*, 2011, pp. 1-3.

presentarono le prime tensioni. Nel 1968 il movimento studentesco sessantottino crebbe a Città del Messico, rappresentando tutti i segmenti studenteschi e non insoddisfatti del regime del PRI. Questo evento aprì una breccia nell'equilibrio originale del sistema senza però generare i cambi istituzionali desiderati o perlomeno sostanziali, ed il corporativismo del regime seppe resistere⁷¹. Il primo segnale di allarme della stabilità del governo si manifestò durante le elezioni del 1973, dove per la prima volta nella storia il partito perse alcuni distretti in città importanti. Si trattò di un primo passo verso la tendenza di perdita dei voti del PRI. Per una buona parte del XX secolo la principale fonte di ricchezza del Paese è stato il petrolio, e, data la sua posizione geografica, a partire dagli anni '80 è diventato il punto di trasporto per la droga, l'immigrazione illegale e il contrabbando. Non solo il Messico ma tutto il Sudamerica si vede investito dal traffico di droga, nello specifico uno dei più rilevanti cartelli era quello di Pablo Escobar. La situazione politica si ribalta nel '94 con lo scoppio del Conflitto del Chiapas⁷². Come riporta Tiziana Bertaccini dell'Università di Torino:

"Tra il 1994 e il 1996 la povertà alimentare riguardava 15,6 milioni di persone e quella patrimoniale raggiunse il 16,9% per effetto della crisi. Data la grande quantità di popolazione e la mancanza di lavoro, molte aziende e industrie si insediarono in zone ad alta concentrazione di manodopera per ridurre così le spese e garantirsi lavoratori a basso salario⁷³".

La situazione, ormai esasperata, avvicinò pericolosamente la popolazione ai cartelli della droga e alla cattura di Escobar anche in Messico si arrivò ad una guerra civile per il dominio delle rotte di narcotraffico: inizia così la 'Guerra messicana della droga' che vede schierarsi le forze armate del governo contro i membri dei cartelli in uno scontro che ancora non ha avuto un termine.

La violenza perpetrata dalla criminalità organizzata, la corruzione tra i funzionari governativi e le violazioni dei diritti umani hanno sgretolato la stabilità del paese, non meno rilevante è l'impunità dilagante delle forze dell'ordine accusate di tortura; nel 2011 infatti l'ONG Human Rights Watch ha pubblicato un rapporto completo sugli abusi da parte delle forze di sicurezza messicane, documentando l'uso sistematico della tortura in più di 170 casi⁷⁴. Gli abusi da parte di poliziotti e soldati consistevano in percosse, minacce, tecniche di asfissia, violenze sessuali oltre che l'utilizzo di scosse elettriche. Amnesty International riporta che il 64% dei messicani afferma di non sentirsi sicuro rispetto alla possibilità di essere torturati⁷⁵. Dal 2006 la cosiddetta 'guerra alla droga' ha fatto precipitare i diritti umani nel paese, distruggendo la vita di migliaia di persone allo scopo di ottenere presunte 'confessioni'.

Va ricordato che il Messico ha ratificato strumenti specifici contro la tortura, come la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT) oltre all'art. 20 comma 2 della loro Costituzione che cita: "Qualsiasi tipo di intimidazione, tortura o isolamento è proibito e punito penalmente. Le confessioni degli indagati saranno valide solo se rese davanti ad un pubblico ministero o a un giudice⁷⁶". E ancora, all'art.: "Sono proibite le mutilazioni, le pene infami, le marcature, le frustate, le percosse, i supplici di qualsiasi genere, le multe eccessive, i sequestri eccessivi e ogni altra pena insolita e trascendentale⁷⁷".

La situazione perciò è sicuramente migliore del Nord Corea sull'ambito della libertà d'espressione, di movimento o di espressione religiosa ed altri diritti di carattere generale; diversa è la situazione materiale sul fronte della libertà personale, sul rispetto dei diritti durante e la detenzione e la dignità

⁷¹ Tiziana Bertaccini, *Il tramonto del Regime Rivoluzionario: Messico 1970-2010*, Otto, 2012, pp. 27-28

⁷² Conflitto agrario nato nello Stato del Chiapas, cominciato a causa del processo di privatizzazione della terra portato avanti dall'amministrazione de Gortari e delle tensioni tra le popolazioni indigene e gli agricoltori di sussistenza dello Stato

⁷³ Tiziana Bertaccini, *Il tramonto del Regime Rivoluzionario: Messico 1970-2010*, Otto, 2012, pp. 140.

⁷⁴ Human Rights Watch, *World Report 2011*, pp. 256-258.

⁷⁵ <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2015/10/stop-torture-mexico/>

⁷⁶ La Costituzione Politica degli Stati Uniti Messicani del 1917 è consultabile in inglese, con traduzione a cura di Carlos Pérez Vàsquez al https://www.senado.gob.mx/comisiones/puntos_constitucionales/docs/CPM_INGLES.pdf

⁷⁷ *Ibidem*

umana. Freedom House difatti classifica il Messico come 'partly free', con una valutazione di 27 punti su 40 per i diritti politici e 33 su 60 per le libertà civili⁷⁸.

Iran

La Repubblica Islamica dell'Iran è tornata recentemente in auge nell'attualità occidentale a seguito delle proteste per la morte di Mahsa Amini. In breve, queste proteste hanno inizio a settembre 2022 quando il 16 del mese una giovane donna di 22 anni, Mahsa Amini, muore dopo tre giorni di coma. Il 13 settembre la ragazza viene arrestata dalla polizia religiosa iraniana, la Gasht-e Ershad, con l'accusa di non aver indossato nel modo corretto il velo. Le autorità riferirono che la sua morte era dovuta a cause naturali ma durante il ricovero di Mahsa il fratello, Kiaresh, avrebbe notato lividi sul corpo della sorella ed il team di medici risulta aver rilevato lesioni cerebrali⁷⁹. I media internazionali hanno reagito rapidamente alla notizia facendo scoppiare il fuoco delle manifestazioni a sfondo critico delle autorità e della polizia religiosa, a seguito delle quali le donne di ogni età cominciarono a togliersi e perfino bruciare i propri hijab in segno di protesta. Tutte queste proteste popolari non nascono da un semplice pretesto, sono più l'espressione di un profondo scontento dei cittadini e di un problema strutturale del paese.

La situazione che vediamo ad oggi deriva dalla trasformazione dell'Iran in uno stato islamico a seguito dell'ascesa del Movimento Islamico guidato da Hazrat Imam Khomeini, da cui ha derivato l'affermarsi della Repubblica Islamica dell'Iran. Il movimento è di stampo sciita, caratterizzato dall'associazione politica e religiosa sotto una direzione comune, dove il capo politico di un paese è anche il suo capo religioso e viceversa. Khomeini spinse la sua rivoluzione islamica come opposizione sia al sistema comunista orientale che quello imperialista e capitalista occidentale. La rivoluzione giunse al suo culmine nel 1979 con la configurazione con la configurazione della repubblica islamica, che, come da definizione, ruota attorno all'invulnerabilità e dipendenza dalla religione islamica, dove i progetti e i programmi dello stato dipendono dalla 'sacralità' o meno delle motivazioni di base e via discorrendo. La rivoluzione islamica ha perciò definito la dimensione politica, legale e perfino quotidiana e domestica del popolo con, per di più, uno stretto approccio fondamentalista⁸⁰. Il regime teocratico installato da Khomeini continuò poi con l'ayatollah⁸¹ Ali Khamenei, mantenendo le caratteristiche dittatoriali e l'abuso del popolo. L'uso della violenza è stato sistematicamente perpetrato non solo verso gli oppositori del regime, siano essi politici o religiosi, ma anche sui semplici cittadini al fine di mantenere il controllo su ogni aspetto della vita degli individui.

È in questo clima che nei giorni successivi alla morte di Mahsa Amini esplodono le manifestazioni in diverse città del paese; si criticano la polizia religiosa e le leggi che regolano l'abbigliamento femminile attraverso l'atto simbolico del rimuovere il velo in luogo pubblico o perfino di bruciarlo nei fuochi accesi in piazza. Già dal 2021 le pene per coloro che infrangevano il 'decoro', per lo più donne, erano diventate più severe dopo l'elezione dell'ultraconservatore islamico Ebrahim Raisi, il quale promosse norme più punitive allo scopo di contrastare la 'corruzione' nella società islamica iraniana⁸². Come prevedibile, le proteste sono state brutalmente soppresse utilizzando armi da fuoco, percosse di varia natura, cannoni ad acqua e gas lacrimogeni, come mostrato anche da video pubblicati online prima del blocco internet imposto dalle autorità. Freedom House riporta la morte di quasi 500 persone a seguito delle proteste e all'incirca 14.000 manifestanti arrestati, tra cui

⁷⁸ <https://freedomhouse.org/country/mexico/freedom-world/2023>

⁷⁹ <https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/09/19/Mahsa-Amini-s-medical-scans-show-skull-fractures-caused-by-severe-trauma-Report>

⁸⁰ Masha'allah Shakeri, Islamic Revolution of Iran: Consequences and Achievements, Pakistan Horizon, Vol. 62, No. 2/3, 2009, pp. 7-10.

⁸¹ Titolo di grado tra i più alti del clero sciita che concettualmente rappresenta un'autorità sia religiosa che politica.

⁸² Institute for National Security Studies, Iran: Increasing Enforcement at Home with Increasing External Pressure, 2019, pp. 1-3.

giovani donne e uomini, giornalisti, avvocati, attivisti e non solo⁸³. Non sono mancate purtroppo le condanne a morte di questi manifestanti: sarebbero più di 500 le esecuzioni fino al 2023⁸⁴ ma sono stati segnalati anche casi di torture e stupri. Sempre Amnesty International parla delle detenzioni arbitrarie e dei processi iniqui a carico dei cittadini:

“Le persone sono state sottoposte a processi iniqui: sono stati negati i loro diritti a essere difesi da un avvocato di propria scelta, alla presunzione di innocenza, a rimanere in silenzio non rispondendo alle domande e ad avere un processo giusto e pubblico. Secondo fonti ben informate, numerosi imputati sono stati torturati e le loro confessioni, estorte con la tortura, sono state usate come prove nel corso dei processi. Le TV di stato hanno mandato in onda le “confessioni” forzate di almeno nove imputati, prima dei loro processi”⁸⁵.

Sul fronte dei diritti è quindi palese che ad oggi il Paese non li rispetti né contempi più di tanto, la tortura e la paura vengono usate per mantenere il controllo della popolazione ed il potere dei governanti, le manifestazioni vengono represses con violenza ed esecuzioni pubbliche, viene impedito alle persone di organizzare le proteste limitando il flusso di informazioni in entrata e in uscita dall'Iran. Durante le proteste le autorità hanno bloccato l'accesso ad internet e le piattaforme di social network per sia nascondere il proprio operato che per intralciare l'organizzazione di mobilitazioni, sono stati messi al bando i partiti politici indipendenti come anche i sindacati, sono stati effettuati arresti di massa arbitrari, le strutture penitenziarie hanno trattenuto i prigionieri in condizioni crudeli e hanno fatto ricorso alla tortura in maniera sistematica, non manca la repressione anche delle minoranze religiose, etniche e prevedibilmente degli appartenenti alla comunità LGBT+⁸⁶.

Possiamo comprendere da questi casi come le ragioni per cui la tortura è ancora praticata in alcuni paesi è per il suo uso strumentale, come mezzo per estorcere confessioni, sopprimere l'opposizione politica o raccogliere informazioni. Sono per lo più i regimi o governi autoritari a farne un uso diffuso proprio perché danno la priorità al mantenimento del controllo e alla soppressione del dissenso. Inoltre, una debolezza dello stato di diritto, la mancanza di punizione, o anzi l'incentivo, di queste pratiche abusive, l'utilizzo di ideologie e dogmi possono contribuire alla persistenza delle pratiche di tortura. È importante sottolineare che la tortura è ampiamente condannata dalla comunità internazionale e non mancano gli sforzi per sradicare questa pratica a livello globale. Sono molte le organizzazioni come Amnesty International che si battono per i diritti umani e si dedicano a documentare ed esporre casi di tortura, aumentando la consapevolezza sul tema.

Quelle che sono le problematiche e le sfide riguardanti questo delicato argomento sono varie; in primis sradicare l'utilizzo di questa pratica dipende dalla volontà politica dei governi, dal loro impegno nel regolamentarla come reato e punire coloro che la perpetrano. Alcuni governi potrebbero considerare la tortura un mezzo efficace per estorcere informazioni o mantenere il controllo, mentre altri potrebbero temere che affrontare le accuse di tortura possa esporre altre violazioni dei diritti umani all'interno dei loro stessi sistemi, creando così un circolo vizioso di silenzio. Un'altra causa si ritrova nelle preoccupazioni per la sicurezza nazionale: i governi potrebbero sostenere che la tortura sia necessaria per proteggere la sicurezza comune e prevenire atti di terrorismo o altre minacce. Da ciò si può affermare che sono necessarie misure estreme per ottenere rapidamente informazioni cruciali, anche se gli studi hanno dimostrato come le informazioni ottenute attraverso la tortura siano inaffidabili, rendendo la pratica totalmente inutile sul fronte utilitaristico.

Non meno rilevante può essere la mancanza di consapevolezza e denuncia. Molti casi di tortura non vengono denunciati o non vengono documentati per paura di rappresaglie, intimidazioni o mancanza di fiducia nelle autorità e allo stesso tempo le vittime possono non essere consapevoli dei propri diritti o non avere accesso all'assistenza legale. Ciò rende difficile ottenere dati accurati sull'entità della tortura e ostacola gli sforzi per affrontarla e prevenirla in modo efficace, oltre che

⁸³ <https://freedomhouse.org/country/iran/freedom-world/2023>

⁸⁴ *Ivi*

⁸⁵ <https://www.amnesty.it/appelli/iran-28-persone-rischiano-lesecuzione-in-relazione-alle-proteste/>

⁸⁶ <https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-2022-2023/medio-oriente-e-africa-del-nord/iran/>

manifestare una sorta di cultura della violenza intrinseca alla società in cui ciò avviene. O ancora, in alcuni contesti si potrebbe ‘chiudere un occhio’ davanti alle violazioni dei diritti umani per questioni di interessi economici o strategici. Le alleanze politiche e le dinamiche di potere tra le nazioni possono influenzare la pressione diplomatica applicata per affrontare la tortura in certe regioni. Per sradicare la tortura è necessario cambiare gli atteggiamenti e le pratiche della società. Ciò comporta la promozione dell'educazione ai diritti umani, la formazione delle forze dell'ordine e delle forze di sicurezza in tecniche di interrogatorio non coercitive e di una cultura che rifiuti la tortura come mezzo per ottenere informazioni o la contempra come forma di punizione. Anche in questo caso, come per il Messico, il paese ha di fatto una Costituzione, la quale vieta espressamente l'utilizzo di pratiche quali la tortura: all'art. 38 si esplicita difatti che:

“È vietato infliggere qualsiasi tipo di tortura fisica o psicologica allo scopo di estorcere confessioni o informazioni. È assolutamente proibito costringere una persona a fornire prove a carico, a confessare o a prestare giuramento. Prove, confessioni e giuramenti ottenuti nel modo suddetto sono completamente destituiti di validità. Ogni trasgressione a questo principio sarà perseguita a norma di legge⁸⁷”.

Ciò nonostante, la realtà dei fatti trascende le leggi, perfino nell'atto normativo fondamentale del paese che per l'appunto condanna queste pratiche coercitive in modo indiscutibile.

2.3 L'influenza dell'11 settembre sulla concezione della tortura

Come già accennato precedentemente, uno dei temi che ha riportato alla ribalta nel dibattito pubblico la tortura nel corso degli ultimi anni è proprio la spinosa questione della sicurezza pubblica e la possibilità di utilizzare la tortura al fine di prevenire atti terroristici ed altre minacce di sorta. Proprio per garantire la sicurezza e la stabilità della nazione, gli Stati Uniti dal 2001 hanno istituito la campagna militare antiterrorismo globale denominata comunemente ‘war on terror’. Dopo gli attacchi dell'11 settembre, effettuati dal gruppo estremista al-Qaeda, il governo degli Stati Uniti, sotto il presidente George W. Bush, ha dichiarato la cosiddetta "guerra al terrore" con l'obiettivo di smantellare e distruggere le reti terroristiche, interrompere le loro operazioni e prevenire attacchi futuri⁸⁸. Gli Stati Uniti, sostenuti da una coalizione di paesi, hanno cominciato le campagne militari in Afghanistan nel 2001 e in Iraq nel 2003. Per l'Afghanistan l'intento era rimuovere il regime talebano, che aveva fornito rifugio ad al-Qaeda, mentre in Iraq di rovesciare il governo di Saddam Hussein sulla base delle preoccupazioni per le armi di distruzione di massa e presunti legami con il terrorismo.

L'11 settembre ha influenzato enormemente il dibattito pubblico sul tema dell'utilizzo della tortura: durante l'amministrazione Bush si diffuse la retorica secondo cui la violenza fisica e psicologica sarebbe stata necessaria per ottenere informazioni da parte dei presunti terroristi per ‘difendere la libertà e la giustizia’. Nei sondaggi svolti sulla popolazione statunitense tra il 2001 ed il 2009 però risulta una maggioranza di contrarietà all'utilizzo della tortura: difatti la media sul periodo di nove anni è del 55% in opposizione⁸⁹. È anche da specificare la differente percezione in base ai termini utilizzati tra sondaggi e dibattito politico; se si parla di ‘tecniche di interrogatorio avanzate’ allora non è tortura, per quanto le tecniche siano effettivamente questo. Secondo i sondaggi, una maggioranza a favore della tortura emerge nel giugno 2009 con la ricomparsa dell'ex vicepresidente repubblicano Dick Cheney a difesa delle tecniche d'interrogatorio coercitive. Come manifestato dai sondaggi sull'opinione pubblica, in percentuale sono più i repubblicani che i democratici ad esprimersi favorevoli a questo tipo di ‘interrogatorio’⁹⁰. Il Partito Repubblicano è considerato il ‘partito pro-tortura’, ma il rapporto tra visioni pro-tortura e politica reazionaria è una realtà della cultura politica americana che la faziosità da sola non può spiegare. Sappiamo però che già in passato la CIA, la Central Intelligence Agency, nel 1936 aveva fornito ai suoi agenti un manuale

⁸⁷ Costituzione della Repubblica Islamica dell'Iran consultabile presso: <https://italy.mfa.gov.ir/it/viewpage/10425>

⁸⁸ William Ranney Levi, *Interrogation's Law*, *The Yale Law Journal*, May, 2009, Vol. 118, No. 7, 2009, pp. 1439-1443

⁸⁹ Paul Gronke, Darius Rejali, Dustin Drenguis, James Hicks, Peter Miller and Bryan Nakayama, *U.S. Public Opinion on Torture, 2001–2009*, *Political Science and Politics*, Vol. 43, No. 3, 2010, pp. 437-438.

⁹⁰ *Ivi*

formativo noto come KUBARK Interrogation Manual, consistente in una guida di 128 pagine che istruivano sulle tecniche di tortura da utilizzare durante gli interrogatori.

Pochi giorni dopo l'attentato dell'11 settembre, il presidente Bush autorizzò la CIA a dare inizio ad una missione antiterroristica che avrebbe incluso detenzioni segrete e operazioni di interrogatorio eseguite all'estero, facendo riferimento alla possibilità di utilizzare 'ogni mezzo disponibile'; lo statuto poi di 'guerra al terrorismo' andò a formulare una terza categoria in cui far rientrare coloro che venivano detenuti, che non potevano essere considerati né civili, poiché considerati terroristi e intrinsecamente colpevoli, ma legalmente non erano considerabili neppure soldati, perciò non sottoponibili al trattamento dei prigionieri di guerra. Questa identificazione in nuova categoria, di 'civili combattenti', ha di fatto permesso che venisse meno ogni loro diritto⁹¹. Con l'inizio della 'guerra globale al terrore' vennero scoperte gravi violazioni dei diritti umani da parte delle autorità statunitensi, vennero sospesi i principi di giustizia quali il diritto a non essere sottoposti a tortura o il diritto ad un processo equo. In nome di una 'guerra' motivata dalla necessità di sicurezza e bene comune, questa è stata usata come giustificazione per interrogatori illegali, trattamento disumani e detenzioni irregolari. Il dibattito sulla tortura negli Stati Uniti riprese terreno per lo più a seguito dell'11 settembre, portando alla diffusione di notizie per cui l'FBI avrebbe potuto ritenere necessario ricorrere alla tortura per far sì che i detenuti considerati complici di al-Qaeda rivelassero informazioni utili a destare un ulteriore attacco terroristico⁹². Ma a prescindere dalla ratifica di trattati e dalla stessa Costituzione statunitense che al V e VIII emendamento, si esprime contraria alle 'pene eccessive', alla privazione della libertà e della vita senza un giusto processo⁹³, come appurato, il governo degli Stati Uniti d'America ha fatto comunque ricorso a tecniche d'interrogatorio basate sulla tortura.

Nel 2002 vennero diffuse le fotografie ritraenti i detenuti appena arrivati alla base navale statunitense di Guantanamo Bay, a Cuba, inginocchiati, incatenati, ammanettati e bendati. Erano lì perché sospettati di avere contatti con Al-Qaeda e lo scopo del campo di detenzione era proprio quello di avere un luogo sicuro per le autorità in cui condurre torture a scapito dei diritti umani. Trasferimenti segreti, interrogatori brutali, alimentazione forzata durante gli scioperi della fame, sparizioni ingiustificate e negazione totale del diritto ad un giusto processo è ciò che ha rappresentato Guantanamo Bay per anni, un luogo di torture ed un buco nero per i diritti umani⁹⁴. Human Rights Watch riporta come:

"A gennaio 2002, gli Stati Uniti detenevano ancora 39 dei quasi 800 uomini e ragazzi portati a Guantánamo dal 2002 al 2008. Ventisette di quelli rimasti non sono mai stati incriminati. [...] Il sistema delle commissioni militari creato per perseguire i sospetti a Guantánamo è fondamentalmente viziato. Di conseguenza, i cinque prigionieri accusati di aver pianificato gli attacchi dell'11 settembre devono ancora essere processati, privandoli del giusto processo e privando i sopravvissuti e le famiglie delle quasi 3.000 persone che sono morte negli attacchi al loro diritto alla giustizia⁹⁵."

All'estero, da almeno vent'anni gli Stati Uniti hanno effettuato, e continuano ad oggi a perpetrare, pratiche abusive contro sospetti terroristi e la loro detenzione illegale in siti gestiti dagli USA all'estero o in mare chiamati 'Black Sites'. Un altro caso tra i più noti e brutali è quello del centro di detenzione di Abu Ghraib, situato in Iraq e operativo da marzo 2003, in concomitanza con la guerra in Iraq a seguito dell'invasione statunitense del paese. Il 28 Aprile del 2004 il mondo è rimasto scioccato dalla vista delle foto delle torture condotte dai soldati statunitensi nella prigioniera irachena: a mostrare per la prima volta queste immagini fu un programma di inchiesta della rete televisiva statunitense CBS. A scattare quelle foto, che in pochi giorni furono pubblicate sui media di tutto il mondo, furono gli stessi soldati americani che avevano compiuto le

⁹¹ Lisa Hajjar, *The Afterlives of Torture: The Global Implications of Reactionary US Politics*, (Text of lecture given at the International State Crime Initiative, Queen Mary University of London, School of Law) 13 Dicembre 2018, pp. 165-166.

⁹² Alan M. Dershowitz, *Terrorismo. Comprendere la minaccia, rispondere alla sfida*, 2003, Carocci, pp. 127

⁹³ https://capitolhistory.org/us-capitol-history-for-teachers/united-states-constitution-annotated/?psafe_param=1&gclid=CjwKCAjw4ZWkBhA4EiwAVJXwqTCAPdI8EpI_stua3lmUvLbxAYt2Uu1_4_14DiUfeFUPXKJsDDjFnBoCZvsQAvD_BwE

⁹⁴ Rita Maran, *Detention and Torture in Guantanamo*, *Social Justice*, Vol. 33, No. 4, Deaths in Custody and Detention, 2006, pp. 151-154.

⁹⁵ <https://www.hrw.org/news/2022/01/09/legacy-dark-side>

torture. Le fotografie, scattate con cellulari e fotocamere digitali per poi essere inviate dai soldati ad amici e parenti, mostravano i prigionieri di guerra denudati, legati, derisi, seviziati e costretti in posizioni umilianti. I soldati ripresi in posa apparivano invece divertiti, sorridenti, a testimoniare l'indifferenza e la normalità con la quale uomini e donne dell'esercito americano percepivano la tortura. Ovviamente lo scandalo ha colpito fortemente l'amministrazione Bush, sollevando seri dubbi sulle responsabilità del paese per quanto accaduto e sulla legittimità della missione statunitense nei paesi mediorientali. Tra il 2004 e il 2006, 11 soldati sono stati condannati dalla Corte Marziale a varie pene per un massimo di 10 anni di carcere, per l'accusa di torture psicologiche, fisiche e sessuali. Sono stati però scagionati da qualsiasi responsabilità per quanto accaduto i vertici del Pentagono, ad eccezione del generale responsabile della struttura penitenziaria. Secondo il segretario della difesa del tempo, Donald Rumsfeld, il quale in precedenza aveva approvato l'utilizzo delle 'tecniche d'interrogatorio avanzate' nella guerra al terrore, dichiarò che nel carcere iracheno non si erano compiute torture ma soltanto abusi di potere. È difatti dopo gli attacchi dell'11 settembre che la CIA ha incaricato gli psicologi James Mitchell e Bruce Jessen nel formulare un sistema d'interrogatorio capace di indurre uno stato di impotenza nei detenuti, andando a progettare il programma detto Enhanced Interrogation Techniques (EITS), che possiamo chiamare in italiano 'tecniche di interrogatorio avanzate'⁹⁶. Più di recente Donald Trump durante un comizio l'8 febbraio 2016, a seguito della vittoria nelle elezioni presidenziali, si è espresso molto favorevole alla reintroduzione del waterboarding, tecnica di tortura che consiste nell'immobilizzare un individuo in una posizione per cui, nel momento in cui gli si versa dell'acqua sulla faccia, questa, entrando dagli orifizi respiratori, stimoli il riflesso faringeo provocando l'effetto di un annegamento. L'ex presidente degli Stati Uniti ha più volte ha annunciato la volontà di reintrodurre questo metodo poiché, a suo dire, utile per combattere il terrorismo, sebbene sia stato messo al bando anche dalla Convenzione di Ginevra sui prigionieri di guerra e reso illegale dal precedente presidente Barack Obama⁹⁷.

Tale proposta sarebbe una chiara violazione della legge americana e dei principi che definiscono i valori della nazione: in primo luogo, l'ottavo emendamento della costituzione degli Stati Uniti proibisce punizioni crudeli e insolite, e riporta letteralmente: "Excessive bail shall not be required, nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments inflicted"⁹⁸. Il waterboarding è un metodo intrinsecamente tortuoso, infligge gravi disagi fisici e psicologici alle persone che vi sono sottoposte. Di conseguenza, reintrodurre il waterboarding violerebbe i diritti sanciti dalla Costituzione. Per di più gli Stati Uniti sono firmatari delle Convenzioni di Ginevra, che forniscono linee guida sul trattamento dei prigionieri di guerra e proibiscono la tortura. Il waterboarding, classificato come tortura dagli standard internazionali, non solo violerebbe queste convenzioni, ma offuscherebbe anche la reputazione dell'America come paladina dei diritti umani e dello stato di diritto. Inoltre, contrariamente alle affermazioni secondo cui questa è una tecnica di interrogatorio efficace, gli esperti sostengono che produce informazioni inaffidabili a causa dell'immenso disagio fisico e psicologico che infligge agli individui quindi affidarsi a tali informazioni imperfette potrebbe portare a decisioni errate e minare la sicurezza nazionale piuttosto che migliorarla. Non di meno, gli USA sono stati a lungo considerati un faro della democrazia e dei diritti umani. Reintroducendo il waterboarding, la nazione rischia di compromettere la sua autorità morale, già ben corrosa dagli episodi di Abu Ghraib e Guantanamo, e inviare un messaggio che condona la tortura. Una tale posizione ridurrebbe la capacità dell'America di condannare le violazioni dei diritti umani a livello globale ed eroderebbe la fiducia nella sua leadership. Nel complessivo, una possibile reintroduzione della tortura risulterebbe nient'altro che dannosa ed incostituzionale, oltre che

⁹⁶ Adam D. Jacobson, Could the United States Re institute an Official Torture Policy?, Journal of Strategic Security, Vol. 10, No. 2, 2017, pp. 98-99.

⁹⁷ https://www.huffingtonpost.it/2017/01/26/trump-tortura_n_14411960.html

⁹⁸ The Constitution of the United States of America, pp. 31, consultabile dal sito del Senato statunitense https://www.senate.gov/civics/resources/pdf/US_Constitution-Senate_Publication_103-21.pdf

moralmente deplorabile.

Conclusioni

L'utilizzo della violenza e della tortura come strumenti di potere è stato strettamente legato alle élite dominanti nel corso della storia umana, sia da sovrani che dalle istituzioni clericali. Governi autoritari hanno costantemente impiegato la violenza per controllare i comportamenti dei cittadini, reprimere il dissenso politico e preservare il proprio potere. La tortura è strettamente legata alla violenza e l'argomentazione utilitaristica spesso viene sollevata per giustificare l'uso della tortura in determinate situazioni, come il cosiddetto "ticking time bomb scenario". Tuttavia, percorrendo quelli che sono i punti rilevanti della discussione sulla tortura, al primo posto si presenta il problema dell'efficacia e dell'affidabilità: numerosi studi e riflessioni di esperti hanno dimostrato che le informazioni ottenute attraverso la tortura sono generalmente inaffidabili. In condizioni di estremo dolore e costrizione, le persone possono fornire informazioni false o fuorvianti semplicemente per fermare la tortura. Ciò può portare a uno spreco di risorse e persino all'interruzione di indagini legittime. Per ciò che compete le considerazioni etiche, il discorso sul tema può aprire vari spunti di riflessione, ma non toglie la problematicità dell'utilizzo della tortura e delle sue ripercussioni: questa può avere gravi conseguenze a lungo termine, sia per le persone che vi sono sottoposte, tanto le vittime quanto i carnefici, che per la società nel suo complesso, poiché mina lo stato di diritto, erode la fiducia nelle autorità e perpetua un ciclo di violenza. Dal punto di vista legale, la tortura è inequivocabilmente proibita dal diritto internazionale, entro cui, tra i più noti trattati, merita di essere richiamata la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, e da gran parte degli ordinamenti nazionali. È considerata una violazione fondamentale dei diritti umani e non ci sono eccezioni o giustificazioni per il suo utilizzo, almeno a livello formale.

Negli ultimi anni, c'è stato un crescente riconoscimento tra i governi che la tortura sia controproducente: è, nella maggior parte dei casi, inefficace come strumento di interrogatorio, produce effetti negativi sulla società, come sfiducia nel sistema di giustizia e nel rispetto dei diritti umani fondamentali, e può costituire un pericoloso precedente legale che potrebbe giustificare altri atti di violenza e abuso. Sono stati compiuti sforzi per sviluppare e promuovere tecniche di interrogatorio non coercitive e per rafforzare i quadri giuridici per prevenire la tortura. Tuttavia, la sfida rimane quella di attuare pienamente queste misure e cambiare mentalità radicate al fine di eliminare completamente l'uso della tortura nel contesto delle preoccupazioni per la sicurezza nazionale e del terrorismo. Metodi che includono la costruzione di domande efficaci da applicare nell'interrogatorio, la condivisione di informazioni, la sorveglianza e l'utilizzo della tecnologia nell'analisi dell'intelligence, sono approcci che danno la priorità al rispetto dei diritti umani, pur mantenendo la dovuta attenzione agli obiettivi di sicurezza. È infatti importante notare che il divieto di tortura non implica una mancanza di impegno per la sicurezza nazionale. Piuttosto, esso sottolinea la necessità di trovare approcci alternativi che siano efficaci nella raccolta di informazioni e coerenti con gli standard sui diritti umani.

Ciò che è considerato fondamentale nello Stato di diritto è proprio la salvaguardia delle libertà e dei diritti degli individui, oltre che la sottomissione al principio di legalità. Si presuppone che l'oggetto della legge sia la persona con dignità, cioè un essere dotato di valore intrinseco, e mentre lo stato può privare i soggetti della loro libertà, non può violare direttamente la loro integrità fisica o trattarli in alcun modo che possa violare il loro valore intrinseco, uguale per tutti i soggetti. Uno dei principi fondamentali dello stato di diritto è la separazione tra la forza legale e la violenza fisica. Lo stato di diritto richiede che le decisioni legali siano prese in base a regole e procedure stabilite e che

la violenza fisica non sia utilizzata per ottenere risultati legali. La tortura, tuttavia, è una forma di violenza fisica utilizzata per ottenere qualcosa o punire, il che la rende incompatibile con questo principio. Non di meno, la tortura erode i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come il diritto a un processo equo, la presunzione di innocenza e il diritto alla libertà dalla tortura e da trattamenti inumani o degradanti. Questi diritti sono essenziali per il funzionamento di una democrazia e la loro erosione può creare paura e sfiducia tra i cittadini e portare a un clima di violenza e repressione. Inoltre, la tortura può minare la legittimità del governo, poiché i cittadini possono perdere la fiducia nelle istituzioni che dovrebbero proteggerli.

Emerge in modo palese che tortura sia incompatibile con il moderno stato di diritto e la democrazia. I suoi effetti negativi sulla dignità umana, sui diritti e sulle libertà fondamentali e sulla società nel suo complesso rendono imperativo che sia bandita e condannata. Inoltre, la tortura non è necessaria per garantire la sicurezza e la stabilità. La lotta contro la tortura è una lotta per la difesa dei diritti umani, della giustizia e della democrazia, e richiede la determinazione e l'impegno di tutti gli attori sociali, politici e legali.

Bibliografia

Amann, D. M. (2005). Abu Ghraib. *University of Pennsylvania Law Review*, 153(6), 2085.

Amnesty International. (2023). Report 2022/23: The State of the World's Human Rights.

Ultimo accesso: 20 luglio 2023, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2023/03/WEBPOL1056702023ENGLISH.pdf>

Amnesty International Media Briefing. (2011). North Korea: Political Prison Camps.

Ultimo accesso: 13 luglio 2023, <https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/07/asa240012011en.pdf>

Arjomand, Said Amir. (1986). Iran's Islamic Revolution in Comparative Perspective. *World Politics*, 38(3), 383-414.

Assemblea Generale delle Nazioni Unite. (1948). Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

Ultimo accesso: 14 luglio 2023,
https://www.ohchr.org/en/UDHR/Documents/UDHR_Translations/itn.pdf

Barak, A. (2002). Democrazia, Terrorismo E Corti Di Giustizia. *La Rassegna Mensile Di Israel*, 68(3), 105-113.

Bellamy, A. J. (2006). No Pain, No Gain? Torture and Ethics in the War on Terror. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs)*, 82(1), 121-148.

Bever, E. (2009). Witchcraft Prosecutions and the Decline of Magic. *The Journal of Interdisciplinary History*, 40(2), 263-293.

Bhat, M. Y. (2006). Menace of Torture: Prohibition in International Law. *The Indian Journal of Political Science*, 67(3), 553-572.

Collins, R. (2014). *Violenza. Un'analisi sociologica* (a cura di Alessandro Orsini). Rubbettino Editore.

Conrad, C. R., & Moore, W. H. (2010). What Stops the Torture? *American Journal of Political Science*, 54(2), 459-476.

- Córdova, A. (2009). Economic Crisis and Democracy in Latin America. *American Political Science Association*, Vol. 42, No. 4, pp. 673-678.
- Dershowitz, A. M. (2003). Terrorismo. Capire la minaccia, rispondere alla sfida. Carocci.
- Desantis, M., & cad. (1990). The Middle East Crisis: Democracy, Kings, and Sexual Apartheid in Saudi Arabia. *Off Our Backs*, 20(9), 8–8.
- Drapalova, E., Mungiu-Pippidi, A., Palifka, B. J., & Vrushi, J. (2019). Corruption and the crisis of democracy: The link between corruption and the weakening of democratic institutions.
- Einolf, C. J. (2007). The Fall and Rise of Torture: A Comparative and Historical Analysis. *Sociological Theory*, 25(2), 101-121.
- European Court of Human Rights. (n.d.). *European Convention on Human Rights*. Ultimo accesso: 11 luglio 2023, https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ENG
- Friedman, D. (2006). Torture and the Common Law. *European Human Rights Law Review*, 180-199.
- Gronke, P., Rejali, D., Drenguis, D., Hicks, J., Miller, P., & Nakayama, B. (2010). U.S. Public Opinion on Torture, 2001–2009. *PS: Political Science and Politics*, 43(3), 437-444.
- Hajjar, L. (2019). The Afterlives of Torture: The Global Implications of Reactionary US Politics. *State Crime Journal*, 8(2), 164.
- Hay, D. (1975). “Property, Authority and the Criminal Law. Albion’s Fatal Tree, 17-63.
- Human Rights Watch. (2015). World Report 2011. In *Human Rights Watch*. Ultimo accesso: 11 luglio 2023, <https://www.hrw.org/world-report/2011>
- Jacobson, A. D. (2017). Could the United States Reinstigate an Official Torture Policy? *Journal of Strategic Security*, 10(2), 97-118.
- Jansen, M. (2010). Narrare le forze dell’ordine dopo Genova 2001. *Italian Studies*, 65(3), 415-424.
- Kenny, P. D. (2010). The Meaning of Torture. *Polity*, 42(2), 131-155.
- Klingemann, H.-D., & Hoffmann-Lange, U. (2018). The Impact of the Global Economic Crisis on Support for Democracy. *Historical Social Research / Historische Sozialforschung*, 43(4),

164-174.

Lalatta Costerbosa, M. (2019). Dignità contro dignità”? Sulla natura antidemocratica della tortura.

Revista De La Facultad De Derecho De México, 69(274-1), 437-462.

Levi, W. R. (2009). Interrogation's Law. *The Yale Law Journal*, 118(7), 1434-1483.

Macmullen, R. (2017). Roman Religion: The Best Attested Practice. *Historia: Zeitschrift Für Alte*

Geschichte, 66(1), 111-127.

Maran, R. (2006). Detention and Torture in Guantanamo. *Social Justice*, 33(4 (106)), 151-181.

Nye, R. A., & Silverman, L. (2002). Review of Tortured Subjects: Pain, Truth, and the Body in

Early Modern France. *Bulletin of the History of Medicine*, 76(4), 815-816.

OHCHR Report. (2011). Impunity and the rule of law Combating impunity and strengthening

accountability, the rule of law and democratic society. Ultimo accesso: 30 giugno 2023,

https://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011/web_version/ohchr_report2011_web/allegati/10_Impunity.pdf

ONU. (1966). Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. *ONU*. Ultimo accesso: 7 luglio

2023, https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1993/750_750_750/20111027/it/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1993-750_750_750-20111027-it-pdf-a.pdf

Paden, R. (1984). Surveillance and Torture: Foucault and Orwell on the Methods of Discipline.

Social Theory and Practice, 10(3), 261-271.

Palidda, S. (2008). Appunti di ricerca sulle violenze delle polizie al G8 di Genova. *Studi sulla*

questione criminale, Vol. 3 (1), 33-50.

Rendler, J. (2001). The Last Worst Place on Earth: Human Rights in North Korea. *Planning for a*

Peaceful Korea, 113-129

Shakeri, M. (2009). Islamic Revolution of Iran: Consequences and Achievements. *Pakistan*

Horizon, 62(2/3), 7-12.

Tate, K. E. (2013). Torture: Does the Convention Against Torture Work to Actually Prevent Torture

in Practice by States Party to the Convention? *Willamette Journal of International Law and*

Dispute Resolution, 21(2), 194-221.

Tunesi, S. (2017). Il delitto di tortura. Un'analisi critica. *Giurisprudenza Penale Web*, 11. Ultimo accesso: 24 luglio 2023, <https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/11/05/delitto-tortura-unanalisi-critica/>

Uygur, H. (2022). Iran in the Wake of Mahsa Amini's Death. *Insight Turkey*, 24(4), 11-22.

Vreeland, J. R. (2008). Political Institutions and Human Rights: Why Dictatorships Enter into the United Nations Convention against Torture. *International Organization*, 62(1), 65-101.

Zakaria, F. (2013). Can America Be Fixed? The New Crisis of Democracy. *Foreign Affairs*, 92(1), 22-33.

Zimmt, R. (2019). Has Ebrahim Raisi been Tagged as Iran's Next Supreme Leader? *INSS Insight*, No. 1201, 1-4.